

LDXXXII.

TORNATA DI SABATO 21 MARZO 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

	Pag.
Comunicazioni della Presidenza (<i>Ringraziamenti; mutamenti nell'ufficio di Presidenza del Senato; dimissioni del Presidente Cunipio; nomina alla carica stessa del senatore Manfredi e a quella di vicepresidente del senatore Rattazzi</i>). 20640-41	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Guarantie e disciplina della magistratura.	20655
CALLAINI	20679
CAVAGNARI	20663-68
CIMORELLI	20155
DE TILLA	20660
DI SANT'ONOFRIO	20175
FERA	20663
GUARRACINO	20672
Interrogazioni:	
Provvedimenti per l'abitato di San Lorenzo Bellizzi:	
DARI (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20644
TURCO	20645
Porto di Savona:	
ASTENGO	20146
DARI (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20646
Agenzia del Banco di Napoli in Barletta:	
BOLOGNESE	20646
FASCE (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20646
Inondazione del Tirso (Sardegna):	
CARBONI-BOJ	20648
DARI (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20647
FACTA (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20648
SANARELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20648
Effetti della detenzione di uno studente di Cagliari:	
CIUFFELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20648
CHIMIENTI	20049
Osservazioni e proposte:	
Processo verbale:	
MORGARI	20639-40
SANTINI	20640
Lavori parlamentari:	
CHIMIENTI	20681
CUZZI	20682
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>).	20682
LUCCA	20682
TORRIGIANI	20682
Proposte di legge (<i>Letture</i>):	
Abolizione dell'incompatibilità fra le funzioni di deputato al Parlamento e quelle di deputato provinciale (MEZZANOTTE). <i>Pag.</i>	20641
Modificazioni alla legge elettorale politica (LUCCA).	20641
Tombola telegrafica a beneficio dei regi ospedali ed ospizi di Lucca (MONTAUTI).	20641
Aggiunte alla legge sui provvedimenti per la Calabria (COLOSIMO).	20641
Esercizio dell'odontoiatria (<i>Scolgimento</i>):	
CIUFFELLI (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20655
RAMPOLDI	20653
Rinvio di interrogazioni	20643-48
Verificazione di poteri (<i>Convalidazione</i>).	20650
Elezione del collegio di Barge (Margaria):	
CALISSANO	20650-52
FACTA (<i>sottosegretario di Stato</i>).	20653
PELLECCHI (<i>relatore</i>).	20652
PRESIDENTE	20653
TORRIGIANI (<i>vicepresidente della Giunta per le elezioni</i>).	20652
Votazione segreta (<i>Risultamento</i>):	
Provvedimenti per i bilanci delle colonie d'Africa e per il contributo dello Stato nelle spese delle colonie stesse	20680

La seduta comincia alle 14.10.

ROVASENDA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Osservazioni sul processo verbale.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole Morgari. Ne ha facoltà.

MORGARI. Mi sfuggì ieri, tra i rumori della Camera, una interruzione direttami dall'onorevole Santini...

SANTINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

MORGARI. ... che accennò a bastonate, che avrei ricevuto ad Ariano di Puglia. Ma è senza rancore che prendo la parola, polemizzando con lui, poichè in primo luogo stimo gli avversari che assaltano a viso aperto, come egli ha per costume di fare; in secondo luogo, perchè egli non ha fatto che portare qui la voce che ha tratto dai giornali. Ed egli probabilmente adoperò la parola, bastonate, in senso metaforico e volle parlare di fischi. Fischi, infatti, ne udii in Ariano, e vi fu un momento, in cui potei anche contare i fischiatori che a me parvero in numero di ventuno, mentre migliaia di cittadini di Ariano acclamavano a me, difensore di quella città.

L'accoglienza fu così cortese e così commovente, che io ne ebbi più di una volta le lacrime agli occhi. Orbene, se un'altra versione passò nella stampa, non nella storia certo, ma nella coscienza di coloro, che seguono i fatti del nostro paese, ciò si fu perchè il Ministero dell'interno diramò ai giornali di Roma un telegramma, proveniente, bene inteso, da Avellino, in cui l'altra versione era data. Il telegramma proveniente dal prefetto di Avellino era animato da un principio, cioè dal bisogno di impedire che si sapesse in Italia che nella sua provincia un uomo onesto era stato accolto cordialmente da uomini onesti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Santini.

SANTINI. Come vede il collega Morgari, io mi sono fatto uno scrupoloso dovere di tenere l'amabile invito, che egli stamane ha avuto la bontà di rivolgermi in una forma squisitamente cortese, della quale sento il dovere di ringraziarlo, cordialmente ricambiandogliela. Io ripeto all'onorevole Morgari quanto egli ha avuto la cortesia di dire a me, cioè, che io stimo gli avversari, che, al pari di lui e di me, combattono a viso aperto. Fatta questa osservazione, dirò che ieri, poi che ho lungamente vissuto nel Mezzogiorno, usai la parola *mazziato*, parola che i giornali riportarono. Io naturalmente non posso entrare nelle faccende del comune di Ariano o di altri, chè la pochezza mia mi consente appena il tempo e la sufficienza di provvedere alle cose del mio collegio. Invidio la sua superattività, che gli permette di occuparsi anche dei colleghi del Sud. Ma se egli malmenato non fu, non posso che congratularmi con l'onorevole Morgari e congratularmi con quelle popolazioni, che, pur

attaccate, conservano così gentile costume di essere sempre ospitali. E prego l'onorevole Morgari, che è stato tanto amabile con me, di trasfondere un poco di quella squisita educazione, che egli ha dimostrata, e nelle parole dette, e in quelle che mi ha scritte, anche ai redattori del suo giornale... (*Si ride*) ...specialmente a quelli, che erano gli informatori pagati del compianto generale commissario Parenti, perchè almeno rispettino quella, che è religione comune, la religione delle tombe. E cordialmente lo ringrazio. (*Benissimo!*)

MORGARI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORGARI. Non posso accettare che si dica che l'*Avanti* abbia informatori pagati...

SANTINI. Glielo dirò in un orecchio! (*Si ride*).

MORGARI. ... quei certi ufficiali erano gli informatori dell'*Avanti* in quel caso! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Tutto questo dimostra sempre più la inopportunità delle interruzioni! (*Bene! Bravo!*)

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi.

Il primo è del sindaco di Massa:

« Interpretate dell'amministrazione comunale e della cittadinanza tutta, ringrazio Vostra Eccellenza della cortese comunicazione datami della solenne commemorazione e delle onoranze tributate dalla Camera, nell'odierna sua seduta, alla memoria dell'illustre senatore Giorgini.

« Questa terra, orgogliosa di aver dato i natali a lui che tanto cooperò alla grandezza ed all'unità della patria, piange l'irreparabile perdita, commossa dall'universale rimpianto e dall'alto omaggio cui volle associarsi la Rappresentanza nazionale.

« *Sindaco*: Delfres ».

L'altro è del pro-sindaco di Mortara:

« La rappresentanza municipale di Mortara, anche a nome della famiglia del compianto benemerito commendatore Goja, riconoscente e commossa vivamente ringrazia Vostra Eccellenza e l'onorevole Camera dei deputati per essersi, nella seduta del 19 cor-

rente, associata al lutto ed al cordoglio cittadino.

« *Pro-sindaco: Zanetti* ».

L' onorevole presidente del Consiglio scrive:

Roma, 20 marzo 1908.

*A Sua Eccellenza
il Presidente della Camera dei deputati.*

« Mi onoro partecipare all' Eccellenza Vostra che Sua Maestà il Re, con odierni decreti, si è compiaciuto di accettare le dimissioni di presidente del Senato, presentate da S. E. il professore avvocato Tancredi Canonico, nominando in sua vece S. E. l'avvocato Giuseppe Manfredi, ed ha altresì nominato vice-presidente dello stesso Alto Consesso S. E. il commendatore avvocato Urbano Rattazzi, ministro di Stato.

« *Il presidente del Consiglio dei ministri
« Giolitti ».*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cesaroni, di giorni 1; Romanin-Jacur, di 6; Scociarini-Coppola, di 3; Morelli-Gualtierotti, di 5; Lucifero Alfonso, di 8; Morando, di 2; Modestino, di 8.

(Sono conceduti).

Letture di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge delle quali gli Uffici hanno autorizzato la lettura.

ROVASENDA, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Montauti.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere a beneficio dei regi spedali ed ospizi di Lucca una tombola telegrafica per l'ammontare di un milione di lire con esenzione da ogni tassa erariale per erogarne il netto ricavato alla spesa per il riordinamento edilizio del nosocomio.

Proposta di legge del deputato Mezzanotte.

Articolo unico.

Non esiste incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e quelle di deputato provinciale.

È abolita qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

Proposta di legge del deputato Colosimo.

Articolo unico.

Alla tabella *D* annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255, « *Provvedimenti per la Calabria* », è aggiunta la strada che da Gimigliano conduce alla stazione ferroviaria di Marcellinara, passando per i comuni di Cicala e Tiriolo.

Alla tabella *C* annessa alla medesima legge è aggiunta la strada che da Gimigliano conduce alla provinciale « Santa Severina-Soveria Mannelli ».

Proposta di legge del deputato Lucca: « Modificazioni al testo della legge elettorale politica, approvato con regio decreto 28 marzo 1895, n. 83 ».

Art. 49.

I collegi elettorali sono convocati dal Re. Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione dei collegi a quello stabilito per le elezioni devono decorrere venti giorni.

Art. 49-bis.

Entro il decimo giorno anteriore al giorno stabilito per le elezioni, chi intende presentarsi candidato deve farne dichiarazione scritta al sindaco del comune, capoluogo del collegio. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla proposta della candidatura firmata da almeno cento elettori iscritti nelle liste del collegio. Il sindaco è tenuto a rilasciarne al candidato regolare ricevuta.

Art. 49-ter.

Il giorno successivo, il sindaco del comune capoluogo del collegio pubblica il manifesto in cui sono indicati, per nome, cognome, paternità, i candidati che hanno fatto in tempo utile la dichiarazione di cui all'articolo precedente. Contemporaneamente ne trasmetterà copia al sindaco di ogni comune del collegio invitandolo a provvedere alla sua immediata affissione all'albo pretorio.

Art. 49-quater.

Qualora il sindaco del capoluogo del collegio ricusi di accettare la dichiarazione dei singoli candidati o si rifiuti di pubblicarla nei termini di cui all'articolo precedente, e qualora i sindaci degli altri comuni non ot-

temperino all'invito del sindaco del capoluogo, il prefetto della provincia sulla richiesta degli interessati provvederà a mezzo di un commissario prefettizio immediatamente a ciò delegato ed a spese del comune.

Art. 50.

Identico.

Art. 50-bis.

Il giorno antecedente al giorno stabilito per la votazione e prima delle ore 16, da parte di ogni candidato regolarmente dichiarato deve essere consegnato al sindaco di ogni comune del Collegio, in busta chiusa e suggellata, la designazione dei due elettori iscritti nelle liste della Sezione che il candidato delega a rappresentarlo nell'ufficio elettorale.

Della consegna è rilasciata regolare ricevuta.

Nello stesso termine e colle stesse forme ogni candidato farà pervenire al presidente dell'ufficio centrale di cui all'art. la designazione dei due elettori del Collegio delegato a rappresentarlo nelle operazioni di scrutinio.

Art. 51.

Alle ore 8 del giorno stabilito per la votazione, a cura del comune saranno rimesse alla sede dell'ufficio di ogni Sezione:

1° le buste suggellate trasmesse dai singoli candidati colla designazione dei rispettivi delegati a costituire l'ufficio;

2° la nota degli elettori della Sezione la quale deve avere una colonna speciale per la firma dei singoli elettori che prendano parte alla votazione;

3° un bollo municipale;

4° un numero di schede - nuovo modello - uguale al numero degli elettori iscritti nella nota della Sezione.

Art. 52.

Alle ore 8 del giorno stabilito per la votazione, i delegati dei singoli candidati si riuniscono alla sede della rispettiva Sezione e costituiscono l'ufficio. Aperte le buste contenenti il nome dei delegati, si sorteggia, fra i primi designati, il nome del delegato che deve assumere le funzioni di

funzioni di segretario ed i due delegati a firmare le schede colle norme di cui all'articolo seguente.

Art. 53.

Soppresso.

Gli articoli dal 54 al 63 inclusivi, *Identici.*

Art. 64.

Costituito l'ufficio, i due delegati di cui all'articolo 52 firmano tutte le schede della sezione riponendole successivamente nell'urna a ciò destinata, facendo constare a verbale che il numero delle schede ivi riposte corrisponde al numero degli elettori iscritti nella Sezione.

Art. 65.

Alle ore 10, il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato.

Il presidente, assistito dai delegati alla firma delle schede, rimette ad ogni elettore che si presenta per votare, munito del certificato di iscrizione nella nota della Sezione, una scheda volta per volta estratta dall'urna di cui all'articolo precedente.

Art. 66.

Avuta la scheda, l'elettore recasi ad uno dei tavoli opportunamente appartati a ciò destinati, e dalla scheda nella quale sono stampati i nomi dei vari candidati, stacca il tagliando corrispondente al nome del candidato al quale intende dare il voto.

Ripiegata la scheda come gli fu rimessa, l'elettore la riconsegna al presidente dell'ufficio il quale, previa constatazione delle firme dei delegati, la ripone nell'urna di vetro a ciò destinata, collocata sulla tavola dell'ufficio e visibile a tutti.

Art. 67.

L'elettore, per stabilire la propria identità, all'atto della consegna della scheda al presidente deve apporre la firma sul registro di identificazione.

Art. 68.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle ore 16.

Alle ore 16, l'ufficio ordinerà la chiusura degli accessi alla sala della sezione, ammettendo a votare successivamente alle ore 16 i soli elettori presenti nella sala.

Art. 69.

Almeno due terzi dei membri dell'ufficio devono trovarsi presenti a tutte le operazioni della votazione.

Ciascun membro dell'ufficio ha facoltà di inserire ogni sua osservazione o protesta sull'andamento delle operazioni nel verbale della Sezione.

Il verbale, per effetto di legge, riveste la qualità di atto pubblico.

Art. 70.

Compiuta la votazione, il presidente, assistito da almeno due membri dell'ufficio, procede alla chiusura dell'urna che suggella col bollo fornito dal comune; analogamente suggellerà entro apposita busta il verbale della Sezione firmato da tutti i membri dell'ufficio.

L'urna ed il verbale saranno, previa ricevuta, consegnati al rappresentante l'arma dei carabinieri che la porterà immediatamente al comune capoluogo del collegio, consegnandola al presidente dell'ufficio centrale il quale ne rilascerà ricevuta.

Art. 71.

Nel comune capoluogo del collegio, è istituito l'ufficio centrale composto dal presidente del tribunale o di un magistrato da lui designato, di un rappresentante della Deputazione provinciale, e di un membro della Giunta municipale del comune capoluogo del collegio. Senza diritto di voto ma con facoltà di far inscrivere le loro osservazioni o proteste a verbale, assistono alle operazioni di scrutinio gli elettori delegati dai singoli candidati di cui all'art.

L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del Tribunale o dal suo delegato, assume le funzioni di segretario un ufficiale della cancelleria del tribunale o della pretura.

Art. 72.

Alle ore 15 del giorno stabilito per la votazione, i componenti l'ufficio centrale devono riunirsi nella sede designata nel locale degli uffici giudiziari del capoluogo per determinare le norme a seguirsi per iniziare e procedere senza interruzione alle operazioni di scrutinio; giusta le istruzioni che saranno fissate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 73.

Le schede non portanti le firme dei delegati di cui ai precedenti articoli o che in qualsiasi parte portino segno di qualsiasi genere, sono dichiarate nulle.

Le schede dichiarate nulle sono computate per costituire il *sesto* degli iscritti richiesti per la validità della votazione, ma sono detratte dal numero dei votanti la cui metà è necessaria per la proclamazione dell'eletto.

Art. 74.

L'ufficio centrale pronuncia in via provvisoria, salvo giudizio della Camera dei deputati, sopra tutte le osservazioni, proteste, difficoltà ed incidenti sollevati intorno alle operazioni elettorali, e sulla nullità delle schede contestate.

Art. 75.

L'ufficio centrale dopo di avere dichiarato il risultato dello scrutinio di ciascuna Sezione certificandolo nel verbale, somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole Sezioni, accerta il risultato complessivo della votazione, e proclama eletto il candidato che, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 52, avrà raggiunto il maggior numero di voti.

Art. ...

Quando per qualsiasi causa resta vacante un collegio, il regio decreto di convocazione deve essere pubblicato nel termine di quindici giorni, ed il giorno della votazione deve essere fissato a distanza non minore di venti giorni nè maggiore di un mese dalla pubblicazione del regio decreto.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Compans al ministro dell'interno.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Compans mi ha scritto, pregando che si mantenesse all'ordine del giorno questa interrogazione per svolgerla martedì o mercoledì.

PRESIDENTE. Sta bene, si manterrà all'ordine del giorno.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Turco, ai ministri dell'interno e dei lavori

pubblici, « per sapere se e come intendano, dopo le ufficiali constatazioni, fatte dalla Commissione speciale, delle condizioni estremamente pericolose dell'enorme frana, che trascina l'abitato di San Lorenzo Bellizzi, provvedere alla sicurezza personale degli infelici abitanti, ed al trasferimento dell'abitato in luogo sicuro ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Turco tocca, in questa interrogazione, un argomento veramente grave. Appena apparve la necessità di studiare se fosse opportuno ed anche necessario di spostare nientemeno che dei paesi intieri, l'amministrazione pubblica nominò due Commissioni: l'una per la provincia di Chieti, che pareva allora la più minacciata da frane, e l'altra per le altre regioni del Regno, ma soprattutto per le Calabrie e la Basilicata.

Per la provincia di Chieti attendiamo ancora maggiori e più precisi ragguagli, una seconda relazione più completa; ma per le altre provincie del Regno abbiamo ricevuto di recente una relazione esaurientissima. Questa segnala condizioni veramente gravi e propone rimedi di una importanza straordinaria.

Per dare alla Camera una pallida idea della gravità e complessità del problema, mi basti dire che questa Commissione propone nientemeno che lo spostamento totale di 23 grossi paesi, fra i quali appunto S. Lorenzo Bellizzi; lo spostamento parziale di altri 58 abitati; e finalmente denuncia la necessità di consolidare dalle frane altri 53 abitati. E in queste cifre, come ho detto, non sono comprese le località minacciate nella provincia di Chieti.

Ognuno intende come la nostra amministrazione, appena ricevuta questa relazione, abbia dovuto accingersi immediatamente ad esaminarne la portata e la materia, per risolvere il gravissimo problema: alla cui soluzione però sarà ben necessario che cooperino e concorrano non poche altre amministrazioni, per esempio anche quella dell'interno (e l'onorevole Facta mi diceva or ora di parlare anche in suo nome) che possiede un fondo accantonato appunto allo scopo di questi spostamenti, ma limitatamente alla Calabria; il Ministero dell'istruzione pubblica per gli edifici scolastici; il Ministero di grazia e

giustizia per gli edifici ecclesiastici; il Ministero di agricoltura per le eventuali e necessarie operazioni di credito e finalmente, anzi specialmente, il Ministero del tesoro che per necessità entra un po' dappertutto. Noi abbiamo assunto l'iniziativa di queste indagini; e stiamo comunicando alle suindicate varie amministrazioni il risultato dell'inchiesta, per promuovere appunto quegli accordi che possano condurre a provvedimenti legislativi, dai quali possa emergere fino a qual punto e in che modo debba lo Stato contribuire alle spese gravissime le quali facciano fronte alle straordinarie esigenze che ho accennate poco fa all'onorevole Turco.

Questo in relazione allo spostamento degli abitati. Egli però accenna anche alle condizioni misere degli abitanti che sono minacciati individualmente dalle condizioni di poca solidità, anzi pericolanti, delle loro case.

A questo riguardo egli non può ignorare che il bilancio dei lavori pubblici non ha questo scopo, poichè per pareri concordi del Consiglio di Stato, col nostro bilancio non si può provvedere alla difesa ed ai sussidi dei singoli abitanti. Questo ufficio spetta invece ad altre amministrazioni centrali e locali, le quali d'altronde non si sono disinteressate anche della sorte del suo S. Lorenzo in Bellizzi.

Risulta infatti che nel torno di un anno sono state erogate a beneficio personale di parecchi abitanti bisognosi somme di una certa importanza, ed io ho sott'occhio un conto di circa 15 mila lire.

Ma, ripeto, questo non è che un rimedio transitorio e provvisorio a beneficio delle singole persone: occorre invece studiare un rimedio per la difesa organica dell'intero paese.

Quanto a S. Lorenzo in Bellizzi debbo annunziare anzi che la Commissione non trova in tutto il territorio comunale un luogo adatto per trasportare l'abitato; e bisognerà probabilmente, anzi necessariamente, ricorrere a località appartenenti ad altro comune, anche mediante esproprio per causa di pubblica utilità e in base a speciali provvedimenti che io non potrei ora enunciare ma che si saranno con molta solerzia preparati dalle diverse amministrazioni dello Stato.

Più di questo, nel momento attuale, vale a dire all'indomani della relazione avuta dalla Commissione ispettrice, io non potrei nè debbo dire all'onorevole Turco.

PRESIDENTE. L'onorevole Turco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TURCO. Dichiaro subito molto esplicitamente che ho ripresentato la questione, della cui gravità non muove dubbio neanche l'onorevole sottosegretario di Stato, senza soverchie illusioni, ma per puro discarico della mia responsabilità.

Oramai sono convinto che, specialmente in materia di opere pubbliche in Calabria, l'azione del deputato tende a diventare sempre più platonica, ed anche quando diventa petulante è destinata ad infrangersi contro il torpore della organizzazione burocratica nelle nostre leggi.

Perocchè veda, onorevole sottosegretario di Stato: io non contesto punto che il Governo si sia molto fortemente e da più tempo preoccupato della gravissima situazione delle cose, e che, appena dopo risoluto dal Consiglio di Stato, in data del 5 aprile 1907, il conflitto di attribuzioni, che era sorto immediatamente, come risorge ora, tra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'interno, per cui si dava al Ministero degli interni l'onere di emanare i provvedimenti contingenziali per assicurare la tranquillità e l'incolumità pubblica ed al Ministero dei lavori pubblici l'onere della difesa tecnica dell'abitato; appena, dicevo, risoluto questo conflitto, vi furono dei sussidi, non avari, ricordati testè, e si pensò di mandare una Commissione speciale sul posto.

Non contesto neppure che la Commissione speciale, con gravissimo disagio suo, si recò sul posto, e non contesto che realmente, esplicitamente, senza reticenze, questa Commissione accertò ufficialmente la gravità eccezionale del danno e del pericolo.

Ma è appunto da queste intenzioni operose, così praticamente manifestate e da queste constatazioni ufficiali del danno e del pericolo, che io traggio delle considerazioni assai malinconiche circa l'incapacità organica dello Stato ad adempiere la principale delle sue funzioni; vale a dire la difesa dell'esistenza degli aggregati che lo compongono.

Che sarà mai di questa glorificata potenzialità civile del nostro Stato, il quale oggi si sente così forte da spingere avido il suo sguardo oltre i confini della terra madre, e domanda di spendere le sue energie anche fuori dell'ambito della patria, se poi ad un anno di distanza dallo allarme primo non è

in condizione di provvedere alla difesa degli abitati, popolati da italiani, condannati certamente a perire?

Veda, onorevole sottosegretario di Stato, io debbo constatare con molto dolore, con molto rincrescimento che, ad un anno e mezzo di distanza, ancora ella non ha potuto annunciare un solo provvedimento idoneo a fronteggiare la situazione. E non parlo di provvedimenti radicali, definitivi; ma si sa almeno che cosa si dovrà fare? Non ancora.

E intanto, onorevole sottosegretario di Stato, mentre la sua Commissione studia e riferisce, ed ella si trattiene coi suoi colleghi di Governo per dirimere i conflitti di competenza, quell'abitato è trascinato, è attratto di giorno in giorno, di ora in ora nella voragine.

Intanto i muri di quel paesello si contorcono sempre più, si sbilanciano in modo tale da rendere inutile la mattina i puntelli che si mettono la sera, e quegli abitanti, ormai abituati (e a che non si abitua l'uomo?) anche a questo giuoco di equilibrio instabile, non hanno altro compito che di riparare giorno per giorno le nuove fessure, che vengono a formarsi nelle pareti delle loro case!

E intanto la metà delle costruzioni del paese sono già precipitate, ed intanto il ripiano innanzi la chiesa madre è caduto; e, voglio dirle una cosa sola: un olmo secolare, che era in quella piazza, si è spaccato in due, metà è rimasto a vegetare innanzi alla chiesa e l'altra metà, caduta a cento metri, vegeta sul precipizio. Ora questa condizione di cose così pericolosa...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Turco, abbia la compiacenza di concludere!

TURCO. Si tratta di una situazione urgente...

PRESIDENTE. Ma, anche in Valtellina si verificano casi simili; eppure non si è ancora provveduto.

TURCO. Io credo che in Valtellina si sia già provveduto.

Voci. Non si è provveduto.

TURCO. Ma per lo meno si provvederà assai prima che a San Lorenzo Bellizzi.

Ad ogni modo dico che non è tollerabile questo stato di cose; si metta il Governo una buona volta sulla via di risolvere queste necessità urgenti, perchè sarebbe anche disastroso per la buona riputazione di uno Stato moderno, se domani, nonostante un così solenne preavviso, avvenisse un im-

mane disastro e quell'abitato rimanesse inghiottito prima ancora di ogni provvedimento efficace di tutela.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Astengo al ministro dei lavori pubblici, « per sapere a qual punto si trovano gli studi e progetti per l'appalto delle opere marittime da eseguirsi nel porto di Savona, in base agli stanziamenti delle leggi 13 marzo 1904 e 14 luglio 1907 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. A completare le opere già eseguite nel porto di Savona per un milione e mezzo circa, l'onorevole Astengo sa come la Commissione per il piano regolatore proponeva altre opere straordinarie di circa 10 milioni; ma le due leggi al riguardo, che l'onorevole Astengo conosce benissimo, non assegnano che otto milioni. Necessità era dunque di scegliere, fra l'opera intera di dieci milioni, quale fosse la parte da tener sospesa e quale dovesse avere la precedenza, entro i limiti degli stanziamenti fatti. Ebbene a quest'uopo è stato già redatto un progetto di massima per la spesa di otto milioni. Entro il corrente mese, così assicura il Genio civile, questo progetto perverrà all'esame del Ministero, che non indugerà a sottoporlo al Consiglio superiore per indiredigere su questa base i progetti esecutivi che serviranno di base all'appalto.

PRESIDENTE. L'onorevole Astengo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ASTENGO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, lo ringrazio, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bolognese al ministro del tesoro, « per sapere, se, volendo tenere in giusto conto i voti espressi dal Consiglio comunale di Barletta, e della Camera di commercio di Bari nel gennaio ultimo scorso, intenda, promuovendo di sua iniziativa l'opportuna modifica allo statuto del Banco di Napoli, far promuovere a Succursale l'Agenzia del detto Banco, istituita nella importante città di Barletta ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi duole di non potere dare una risposta soddisfacente all'onorevole Bolognese. Per la istituzione di una nuova succursale

del Banco di Napoli, è necessario che intervenga una deliberazione motivata del Consiglio amministrativo del Banco; ciò ai termini dell'articolo 3 dello statuto del Banco stesso. Questa deliberazione deve essere poi approvata dal Consiglio generale. Ora è da sapersi che il Consiglio amministrativo del Banco di Napoli ha preso in esame il voto del Consiglio comunale di Barletta e della Camera di commercio di Bari, ed ha deciso di non poterlo assecondare, perchè non sarebbe in questo momento consigliabile di trasformare l'agenzia di Barletta in una nuova succursale.

Un altro espediente, suggerirebbe l'onorevole Bolognese, quello di modificare lo statuto del Banco di Napoli, affinché il Governo possa intervenire. Ma l'onorevole Bolognese dimentica che il Governo ha funzione di vigilanza, e non può assumersi responsabilità amministrative che sarebbero incompatibili nelle disposizioni della legge. Per modificare lo statuto e i regolamenti del Banco di Napoli è necessario che intervenga il voto dei corpi rappresentativi del Banco stesso. Quando questo voto venisse, il Ministero lo esaminerà con benevolenza; ma allo stato attuale delle cose, non si può assecondare il voto dell'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Bolognese ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOLOGNESE. Onorevoli colleghi, brevemente dirò che, con mio rincrescimento, non posso dirmi soddisfatto della risposta del mio grande amico onorevole Fasce, trattandosi di una questione così importante.

Non si discute della necessità di elevare a succursale quell'agenzia: non annoierò la Camera, e molto meno sua eccellenza il sottosegretario di Stato, sulla grande importanza di quell'ente. Faccio la questione legale sulla funzione che lo Stato ha su questo istituto massimo del Mezzogiorno, qual'è il benemerito Banco di Napoli. Dice l'onorevole sottosegretario di Stato che allo Stato spetta una...

FASCE, sottosegretario di Stato per il tesoro. Funzione di vigilanza.

BOLOGNESE. ...funzione di vigilanza. A quale scopo principalmente, onorevole sottosegretario di Stato, deve servire questa funzione di vigilanza? Allo scopo certamente che l'istituto si renda utile al paese; e funzioni nell'orbita della modalità necessaria per raggiungere il suo intento. Questa dovrebbe essere, a parer mio, la cura preci-

pua della funzione di vigilanza dello Stato. Altrimenti non saprei quale altra potrebbe essere tale vigilanza, ammenocchè non si riducesse a vedere forse se si rattoppino i mobili degli uffici dell'istituto o si spazzino e si ripuliscano tutte le mattine le sale dell'istituto!

Infine è indiscutibile questo, onorevole Fasce, che Barletta è all'estremo della provincia di Bari; ed è equidistante dall'agenzia del Banco di Napoli, sede di Bari, e dalla succursale dello stesso istituto in Foggia, e rappresenta una regione importantissima di oltre 350 mila abitanti, appartenenti alle cospicue città di Corato, Trani, Andria, Spinazzola, Minervino, Canosa; e, di Capitanata, Trinitapoli, San Ferdinando e Cerignola.

Questa è una popolazione importantissima, che fa operazioni di sconto a milioni. Ebbene queste operazioni pria di compiersi vanno alla decisione di una Commissione, che non risiede sul posto, quale sarebbe il capoluogo del circondario di Barletta, ma risiede invece a Bari, e quindi poco conosce le persone che chiedono di scontare i propri effetti. E poi ciò costituisce un doloroso ritardo nelle operazioni di sconto con danno grandissimo e di quei commercianti e dello stesso Banco di Napoli, il quale certamente non ignora che la Banca d'Italia ha, da più anni, la sua succursale in Barletta, ove con speciale e locale propria Commissione esegue importanti operazioni di sconto.

Ma io non annoierò la Camera con questi dettagli, lo farò a miglior tempo. Per ora faccio la questione pregiudiziale della procedura.

Dunque le funzioni di vigilanza dello Stato devono esplicitarsi principalmente, ed esclusivamente per assicurare al paese ed all'istituto il conseguimento dei rispettivi, legittimi e prossimi benefici. Ed il Governo quindi ha il dovere di ottenere che sia modificato lo statuto del Banco di Napoli; e, dove all'articolo 3 è detto « che si possono costituire nuove succursali nei capoluoghi di provincia » si aggiungano queste semplici parole: « ed anche di circondario ».

PRESIDENTE. Questo non è tema di interrogazione.

BOLOGNESE. Io prego il Governo di provvedere a questa modificazione...

PRESIDENTE. Ma questa sarebbe una modificazione alla legge. Presenti allora una proposta di legge in proposito!

BOLOGNESE. Prego appunto il Governo che presenti al riguardo un disegno di legge nè più nè meno, e faccio voto che esso voglia interessarsi di questa mia preghiera, che fu pure quella del Consiglio comunale di Barletta e della Camera di commercio di Bari, risolvendola presto e bene secondo le giuste aspirazioni di quella importante regione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Carboni Boj al presidente del Consiglio, ai ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, « per sapere quali provvedimenti intendano prendere per alleviare i danni della recente inondazione del Tirso; ed impedire che esso periodicamente vada a desolare le ubertose campagne del circondario di Oristano ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. All'onorevole Carboni-Boj rispondo che, in ordine all'ultima recentissima inondazione del Tirso, il Ministero dei lavori pubblici attende una particolareggiata relazione.

Abbiamo saputo intanto che i danni ai privati e soprattutto ai territori circostanti non sono lievi: ma noi, non essendo chiamati alla rifazione di questi danni, non dobbiamo che curare il progetto per la sistemazione fluviale.

Or bene ella, che fa parte della Commissione speciale nominata per l'ordine di precedenza da darsi ai lavori in Sardegna, sa che il nostro Genio civile aveva già approntato il progetto di massima (progetto non lieve, perchè si tratta di spendere quattro milioni e più): questo progetto venne riveduto dalla Commissione, la quale suggerì degli emendamenti; e fu anche riveduto dal Consiglio superiore, che suggerì alcune altre modificazioni: lo che non deve sorprendere quando si pensi che si tratta di opere molto difficili ed importanti.

Ora si sta attendendo, e l'onorevole Carboni-Boj lo sa di certo, alla redazione del progetto esecutivo per metterlo in armonia coi suggerimenti dati dalla Commissione e dal Consiglio superiore.

Abbiamo la certezza, o meglio l'assicurazione da parte di quegli egregi funzionari che i progetti esecutivi, per la cui redazione vennero da tempo dati i fondi occorrenti, saranno presentati entro il primo semestre del corrente anno.

Non appena presentati, ci affretteremo a sottoporli all'approvazione del Consiglio superiore per indi promuovere agli appalti ai sensi di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto concerne il Ministero dell'interno posso annunciare all'onorevole Carboni-Boj che si sono messe a disposizione del prefetto lire 2,000 per i soccorsi più urgenti, salvo a sentire poi il prefetto circa i provvedimenti da prendere in seguito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Per quanto riguarda il Ministero di agricoltura, industria e commercio, io dichiaro all'onorevole Carboni-Boj che saremmo ben lieti se ci fosse consentito di concorrere col nostro bilancio ad attenuare i danni prodotti dalla recente inondazione del Tirso. Ma, come egli sa, il bilancio dell'agricoltura non contiene alcun capitolo per sussidi a danneggiati dalle inondazioni.

Essendo peraltro risultato che le inondazioni del Tirso hanno distrutto vivai di viti americane nel comune di Jerzu, il Ministero immediatamente ha disposto per l'invio in quel comune di 10 mila barbatelle, ultima rimanenza di legno americano rimasto a noi, dopo l'ultima distribuzione consueta annuale.

Del resto io confermo all'onorevole Carboni-Boj che il Ministero d'agricoltura sarà ben lieto se in seguito, coi mezzi e coi modi consentiti, potrà contribuire ad attenuare le conseguenze dovute alla inondazione del Tirso.

PRESIDENTE. L'onorevole Carboni-Boj ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARBONI-BOJ. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e mi riservo di dichiararmi soddisfatto quando i provvedimenti avranno avuto pratica attuazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Albicini al ministro di grazia e giustizia « sulle ragioni che hanno determinato l'inchiesta in corso sulla condotta di un giudice del tribunale di Pesaro ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti. L'onorevole Albi-

cini ha consentito di differire lo svolgimento di questa interrogazione a quando sarà esaurita l'inchiesta.

ALBICINI. Posso ritirarla e ripresentarla a suo tempo.

PRESIDENTE. Segue allora l'interrogazione dell'onorevole Montemartini, sull'azione della pubblica sicurezza di Broni...

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Prego l'onorevole Montemartini di differire questa interrogazione.

Appena avuta conoscenza della presentazione di questa interrogazione, ho telegrafato al prefetto della provincia per avere notizie, che non mi sono ancora giunte.

PRESIDENTE. Ha sentito, onorevole Montemartini?

MONTEMARTINI. Accetto volentieri. Forse basterà il telegramma del Governo per far cessare un abuso al quale noi non ci piegheremo; lo dico fino da ora.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Tanto meglio!

PRESIDENTE. Allora questa interrogazione rimane in fine dell'ordine del giorno.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Chimenti, al ministro dell'istruzione pubblica, « sul caso dello studente Guido Angioni di Cagliari a cui fu reso impossibile godere di un beneficio di legge perchè trattenuto in prigione per errore giudiziario, come dovette riconoscere la sentenza che lo mandava assoluto ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Il giovane Guido Angioni, del quale si occupa il collega Chimenti, diede gli esami di licenza liceale, nelle sessioni del 1905. Superò parecchie prove, ma cadde in tre materie, se non erro la matematica, la fisica e la storia naturale. Fu poscia imputato e processato per i noti fatti di Cagliari del maggio 1906. Disgraziatamente subì una lunga prigionia preventiva, sicchè non potè, nelle sessioni del luglio e dell'ottobre 1906, dare gli esami di riparazione che la legge gli avrebbe permesso di dare da un anno all'altro soltanto nelle materie in cui era caduto.

Essendo stata riconosciuta nel 1907 la sua innocenza, per sentenza del tribunale, ed essendo egli tornato in libertà, chiese di poter dare, nelle sessioni del luglio e dell'ottobre 1907, gli esami nelle sole materie nelle quali era caduto. Ma il Ministero, sic-

come a ciò si opponevano disposizioni di legge e di regolamento, dovette respingere la sua istanza una prima volta.

Non soddisfatto, l'Angioni fece una seconda istanza, che fu pure respinta; allora fu anche avvertito dal preside del liceo di Cagliari, che doveva dare l'esame su tutte le materie, senza di che non avrebbe ottenuto la licenza liceale.

Malgrado ciò egli si presentò agli esami solo in quelle materie nelle quali era caduto ed avendo superato le prove fece poi domanda per avere la licenza.

Naturalmente gli si dovrebbe dire che non poteva averla, opponendosi alla sua domanda l'articolo 36 del regolamento-legge Orlando sugli esami e l'articolo 12 della legge di recente votata dal Parlamento.

Ora se anche il Ministero volesse, non potrebbe violare quelle disposizioni che sono per tutti obbligatorie. Ma a queste ragioni formali e legali che giustificano completamente l'operato del Ministero, se ne aggiunge un'altra di merito, che io raccomando all'attenzione dell'onorevole Chimienti: le disposizioni di legge permettono, alla distanza di un anno, di ripetere la prova soltanto nelle materie sulle quali si è caduti, perchè partono dalla presunzione che ad un solo anno di distanza l'alunno conosca ancora e sia preparato nelle materie in cui ha superato gli esami l'anno innanzi; ma quando sono trascorsi due o tre anni, come nel caso dell'Angioni, questa presunzione sparisce e non si può accordare la licenza liceale se non a coloro che con nuove, recenti prove dimostrino di avere ancora la conoscenza di quelle materie.

Perciò, tanto le disposizioni di legge, quanto le ragioni di merito del provvedimento, giustificano pienamente l'operato del Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Chimienti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CHIMIENI. Invoco solamente per cinque minuti l'attenzione della Camera per questo caso veramente pietoso. Il giovane Guido Angioni di Cagliari dette i suoi esami di licenza liceale e fu riprovato in alcune materie. Quando egli doveva presentarsi agli esami di riparazione per godere dei vantaggi che la legge gli dava, l'Angioni fu imprigionato per i fatti di Cagliari e rimase in prigione un anno ingiustamente detenuto. Fu assoluto poi, come la Camera ha ascoltato, per inesistenza di reato.

Durante la prigionia questo giovane chiese il permesso di fare gli esami, e lo chiese con una istanza al procuratore del Re, nella quale domandava o la libertà provvisoria o il permesso di avere gli esaminatori in prigione, (*Si ride*) adducendo il danno enorme che a lui sarebbe venuto per questa impossibilità fisica di profittare di un vantaggio di legge.

Fu negata a questo giovane la libertà provvisoria. Uscì di prigione. Pur troppo in Italia non c'è modo come compensare un uomo dei danni per ingiusta prigionia subita. Speriamo che la civiltà provveda anche a questo. Ma questo giovane non chiede di essere indennizzato di questi danni, dice soltanto: almeno non me ne fate avere altri. E poichè nella sua giovane mente non entra che ci possa essere un diritto che porti questi danni enormi, ecco la ragione della insistenza della sua domanda.

Egli ragiona così: se mentre io mi recava agli esami di licenza liceale per profittare di facilitazioni che la legge mi concede, fossi stato sequestrato dai briganti e tenuto in una grotta per un anno, sarebbe questa una ragione per cui io non potessi godere dei benefici di legge? (*Commenti*).

Io comprendo facilmente le difficoltà che l'Amministrazione ha trovato a riconoscere la giustizia, la santità delle ragioni di questo giovane, ma non posso riuscire a persuadermi come uno Stato civile non trovi mezzo di riparare a queste grandi iniquità.

La legge dice: possono dare gli esami, possono profittare di queste facilitazioni. Ma egli dice: io non ho potuto.

Non occorre una legge. E del resto creda l'onorevole sottosegretario di Stato che un provvedimento di questo genere non può che essere approvato dalla Camera, la quale non può consentire che specialmente nelle menti giovanili si formi questo concetto della giustizia di Stato, la quale arriva a questi provvedimenti che io non so come qualificare.

Come è possibile persuadere questo giovane che laggiù tutti conoscono, tanto che il Corpo insegnante di Cagliari si è vivamente interessato di questa questione, come è possibile persuaderlo che è giustizia non consentire ad un giovane di dare degli esami quando questi esami egli non ha potuto dare per fisica impossibilità? (*Commenti — Interruzioni*).

Non c'è paragone possibile tra la malattia e l'imprigionamento. In questo mi

affido proprio alla Camera, che vede l'importanza della cosa.

Ora faccio vivissimi voti all'onorevole sottosegretario di Stato, perchè, se vi siano casi simili a questo, voglia esaminarli con benevolenza, tenendo conto di tutti gli elementi che alla questione si riferiscono, ed, occorrendo, voglia prendere dei provvedimenti transitori.

Perchè vale bene la pena di incomodare il Parlamento per ovviare ad atti di ingiustizia così grave e che turbano anche il senso dell'educazione morale dei giovani: è necessità suprema per lo Stato civile riparare, sia pure con atti legislativi, a queste ingiustizie che corrompono il sentimento e l'educazione morale dei giovani. Comprendo che il danno economico di un giovane è troppo piccola cosa per interessare un'assemblea...

Voci. No! no!

CHIMIANTI. ...comprendo che specialmente quando un giovane si trova in queste condizioni diventa noioso. È noioso chi invoca giustizia; è sempre così!

Mi rivolgo un'altra volta all'onorevole sottosegretario di Stato, perchè voglia esaminare tutta l'importanza della questione e voglia dare ad essa un po' della sua attenzione benevola. E creda pure che egli farà un atto politico e lodato da tutti. Credo glielo avrà dimostrato l'interesse che la Camera ha preso al caso del povero giovane Angioni!

PRESIDENTE. Sono così trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. — Elezione contestata del Collegio di Barge (eletto Margaria).

Le conclusioni della Giunta delle elezioni sono le seguenti:

« Il semplice fatto di essere stato il commendator Margaria deputato provinciale di Cuneo nei sei mesi antecedenti al giorno della convocazione dei comizi, lo rendeva ineleggibile all'ufficio di deputato al Parlamento per il Collegio anzidetto; e perciò la vostra Giunta vi propone di voler annullare la elezione in discorso ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calissano.

CALISSANO. Onorevoli colleghi! A nome di alcuni amici di varie parti della Camera, i quali ritengono di non poter ap-

provare le conclusioni della Giunta delle elezioni e voteranno per la convalidazione dell'onorevole Margaria a deputato di Barge, dirò brevemente le ragioni che stanno a favore del nostro opinamento.

Anzitutto, mi piace dichiararlo subito, non è nell'animo nostro di attaccare la relazione della Giunta nelle sue considerazioni generali.

Se la Giunta e specialmente il suo diligente relatore vorranno seguirmi in queste brevi osservazioni, vedranno che io mi terrò completamente nel più assoluto rispetto delle considerazioni che trassero la Giunta alle sue conclusioni di massima.

La Giunta ha nel caso presente visto unicamente riprodotta innanzi a sé un'antica e dibattuta questione, se, cioè, di fronte alle modificazioni introdotte dalla legge sulla giustizia amministrativa e da altre leggi, alla competenza della deputazione provinciale, debba aver ancora vigore il disposto dell'articolo 89 della legge elettorale politica circa l'ineleggibilità dei deputati provinciali alle funzioni di deputato al Parlamento, se essi non hanno sei mesi prima della vacanza del collegio presentato le dimissioni loro.

E la Giunta (lo dichiara l'egregio relatore nella pregiata sua relazione) ha creduto di non deflettere d'una linea dalla sua giurisprudenza quasi costante e di attenersi strettamente e letteralmente al disposto, dirò così materiale, della legge.

L'onorevole Giunta, ed in suo nome l'onorevole relatore, ha riconosciuto che il caso in esame è veramente singolare, cioè eccezionale, ma non per questo essa si è creduta in facoltà di scostarsi dalla sua giurisprudenza rigorosa.

Ciò premesso, prego anzitutto gli egregi colleghi della Camera, dei quali accetterò con reverenza il giudizio, qualunque esso sia, di ricordare che la Giunta ha bensì interpretato sempre e quasi sempre rigorosamente il disposto dell'articolo 89, ma che la Camera in più di un'occasione si è ribellata a questa interpretazione, (*Interruzione*) si è ribellata quante volte essa ha ritenuto che si trattasse di casi speciali in cui potesse l'applicazione rigida della legge infirmare l'intenzione vera del legislatore nel dettare l'articolo 89, intenzione che si precisa nella volontà d'impedire che l'esercizio del mandato di deputato provinciale possa essere preordinato come mezzo a fine, per ottenere più facilmente il mandato poli-

tico, servendosi cioè di quell'ufficio per influire sulle masse elettorali ed averle ligie per favori o per timori alla candidatura politica in preparazione.

Questa la ragione della legge.

Or bene che qui si tratti d'un caso speciale lo riconosce, come già dissi, l'onorevole Pellecchi nella relazione, ed il caso speciale sta appunto nelle condizioni di fatto speciali nelle quali si avverò la vacanza del collegio, ed in quelle in cui si trovava l'onorevole Margaria prima che si facesse vacante il collegio, e nel momento in cui la vacanza si avverò.

Per dimostrare che il caso è speciale potrei primieramente dire alla Camera che non si tratta di elezioni generali, prevedute o prevedibili, ed in attesa delle quali il futuro candidato alle elezioni politiche abbia agio o possibilità di tempestive rinunzie ad un mandato che pure gli è affidato dagli elettori e ch'egli ha moralmente l'obbligo di adempiere finchè non gli s'imponga la scelta. Nè si tratta di vacanza e di elezioni politiche per dimissioni presentate, le quali possono essere l'effetto di precedenti accordi tra chi si dimette e chi intende presentarsi. (*Commenti*).

Nel collegio di Barge la vacanza avvenne per ragione che pur troppo la Camera ricorda, per la morte improvvisa del nostro compianto collega, l'onorevole Chiappero, che dopo due soli giorni di malattia dovette soccombere pur nel vigor degli anni e della fiorente salute!

Ed in queste condizioni io chieggo a me stesso: come potrebbe parlarsi di preordinato esercizio del mandato amministrativo cioè di deputato provinciale per parte dell'onorevole Margaria al fine di conseguire il mandato politico, quando è pacifico che tutto poteva prevedersi fuorchè la morte dell'onorevole Chiappero?

Come poteva in quel tempo l'onorevole Margaria suggerire a sè stesso la continuazione del mandato di deputato provinciale e il dispregio della legge per agevolare una supposta preparazione alla candidatura politica anzichè la rinunzia all'ufficio di deputato provinciale nella previsione d'una vacanza del collegio — e sei mesi prima di questa vacanza, — se pochi giorni ancora prima di questa vacanza, nulla, assolutamente nulla poteva farla lontanamente presagire o semplicemente supporre? Ha forse egli assunto il mandato di deputato provinciale solo in quegli ultimi sei mesi che precedette-

ro l'elezione politica, così da legittimare un sospetto qualsiasi di previsione della morte dell'onorevole Chiappero e di preparazione a succedergli coll'assumere, a scopo d'influenza politica, l'ufficio di deputato provinciale?

No! L'onorevole Margaria era consigliere provinciale da venti anni, o poco meno; era da parecchi anni deputato provinciale, periodo lunghissimo per usare di quella influenza che la legge — non so perchè — considererebbe illecita soltanto negli ultimi sei mesi prima delle elezioni politiche. Anzi nel periodo in cui la si presume preordinata ai fini della candidatura politica, l'onorevole Margaria, come vedremo, stava già per perdere la qualità di consigliere provinciale per decorrenza dei termini fissati al mandato e, necessariamente, anche quella di deputato provinciale.

Dunque nessun preordinamento vero o supposto per parte dell'onorevole Margaria, in previsione di vacanza del collegio politico; nessuna influenza fu possibile o presumibile a tale fine.

Le stesse considerazioni devono farsi in riguardo al Corpo elettorale, il quale, per le identiche ragioni, non poteva sentire nè supporre influenza dell'onorevole Margaria quale deputato provinciale, ai fini della deputazione politica nè prima nè meno ancora in quei sei mesi: ed al corpo elettorale sarebbe davvero incivile imporre restrizioni nella scelta del mandatario politico le quali non siano fondate su ragioni giuridiche e morali, vere e reali.

Comprendo perfettamente che se vogliamo attenerci ad una formula materiale della legge, e ad una formula che è ormai lettera morta nella coscienza di tutti, il dubbio ch'io propongo non è possibile; ma se vogliamo invece e dobbiamo seguire lo spirito animatore della legge, cioè la sua intenzione, il dubbio si deve risolvere in senso favorevole alla mia tesi, la quale, lasciando in disparte ogni disputa sul valore dell'articolo 89, tutta si fonda sulla *mens legis*, applicata alla singolarità del caso.

In altri termini la mia tesi non è generica ma specifica, idonea cioè e giusta per il caso speciale, il cui esempio, come insegnano i giuristi, *non est producendum ad consequentias*. Già dissi, e prego la Camera di ricordarlo, che la vacanza del collegio politico avveniva quando già il Margaria aveva cessato da parecchi mesi dall'ufficio

di consigliere provinciale e quindi di deputato provinciale.

Egli non poteva pensare a dimissioni dal mandato amministrativo, perchè questo era cessato o cessava per virtù di legge: nè gli elettori avevano potuto subire la influenza del deputato provinciale negli ultimi sei mesi come diretta alla successione dell'onorevole Chiappero, morto improvvisamente, e quando già l'onorevole Margaria più non era deputato provinciale.

In questa singolarità di contingenze veramente eccezionali, e senza precedenti parlamentari, una interpretazione dell'articolo 89, diversa da quella che noi difendiamo, dovrebbe, a parere nostro, essere giudicata ingiusta, artificiosa ed eccessiva per non dire addirittura farisaica. (*Approvazioni — Commenti*).

Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni che, senza alcun intento di sorprendere le vostre deliberazioni o di improvvisi colpi di maggioranza, apertamente ed obbiettivamente sottoponiamo al vostro libero giudizio.

Avrei potuto e potrei aggiungere altre considerazioni; potrei dire che la Camera è ormai convinta che la disposizione dell'articolo 89 sta bensì materialmente nella legge, ma contro lo spirito di essa e che per cancellarla sono già sorte iniziative parlamentari, le quali stanno per essere esaminate e discusse: potrei dire che tutto ciò dovrebbe consigliare ora una interpretazione più equa. E potrei anche aggiungere considerazioni d'altra indole, quale l'inopportunità di provocare, per ragioni di così dubbia entità, una nuova votazione nel collegio, che ha dato una così notevole maggioranza al Margaria, e di fare ciò proprio quando la Camera sta per deporre il suo mandato politico, nel che con molta probabilità consentono gli stessi avversari dell'eletto onorevole Margaria. Ma preferisco invece tutto ciò omettere e limitarmi innanzi a voi, onorevoli colleghi, ad invocare lo spirito della disposizione dell'articolo 89, pregando la Camera di volere, pur senza contraddire alle generiche osservazioni della Giunta delle elezioni (osservazioni che meritano il massimo riguardo), considerare questo come un caso speciale, e risolverlo senza idea di favoritismo ma neanche di avversione politica, con sentimenti di alta e serena giustizia, e quindi non accogliere le conclusioni della Giunta.

PRESIDENTE. Quindi ella propone che vengano respinte le conclusioni della Giunta?

CALISSANO. Propongo la convalidazione dell'elezione.

PELLECCHI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PELLECCHI, relatore. Alle osservazioni del collega Calissano nulla ho da opporre; anzi la Giunta ne ha tenuto conto, come è detto nella relazione. È vero che l'elezione politica dell'onorevole Margaria avvenne in condizioni tali, da potersi dire un caso specialissimo; è vero pure che molte delle attribuzioni che erano deferite alla deputazione provinciale, oggi più non le spettano; quindi si potrebbe ravvisare cessata quella ragione d'incompatibilità, che esisteva tra l'ufficio di deputato provinciale e quello di deputato al Parlamento; ma, di fronte all'articolo 89, così chiaro, limpido, evidente, la Giunta ha proposto l'annullamento dell'elezione; tanto più che questa è una giurisprudenza ormai costante della Giunta. Il collega Calissano ha accennato a precedenti; ma questi non sarebbero simili al caso di cui oggi ci occupiamo.

Quindi la Giunta insiste nelle sue conclusioni per l'annullamento dell'elezione.

TORRIGIANI, vicepresidente della Giunta per le elezioni. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

TORRIGIANI, vicepresidente della Giunta per le elezioni. Non discuto se sia o non sia, ormai, da mantenersi nella legge la disposizione che dichiara incompatibile il deputato provinciale il quale non abbia cessato dal suo ufficio da oltre sei mesi; certo le ragioni che ispirarono codesta disposizione oggi, per lo meno, sono molto diminuite, ma non assolutamente cessate: perchè se alla deputazione provinciale è stata tolta l'autorità tutoria, altre importanti e delicate funzioni le furono conservate.

Però spetta al Parlamento (se crede che ciò debba farsi) di mutare la disposizione legislativa; oggi, la disposizione esiste, e non può subire nessuna eccezione, per qualsiasi ragione d'interpretazione o per qualsiasi caso speciale.

Credo che noi dobbiamo essere i primi a rispettare la legge, anche per riguardo ai precedenti numerosi, nei quali la Camera è stata severissima nell'applicazione di tali disposizioni della legge.

Non ho che a rammentare un caso recente nel quale la Giunta delle elezioni si è trovata costretta per ben quattro volte ad annullare un'elezione ed obbligare il can-

didato a sottoporsi successivamente a quattro elezioni; accettando la proposta dell'onorevole Calissano, useremmo oggi un sistema assolutamente diverso ed ingiusto, e verremmo a creare un precedente pericoloso.

Quindi credo che la Camera debba in questo caso mantenersi fedele alla lettera della legge. La modifichi se vuole. Ma la legge è legge, e noi dobbiamo prima di tutti e verso tutti osservarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo dichiara di astenersi dalla votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Calissano propone la convalidazione di questa elezione. La sua proposta ha la precedenza.

Qualora essa venga respinta, s'intenderanno approvate le conclusioni della Giunta per le elezioni.

Coloro che approvano la proposta dell'onorevole Calissano vogliono alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta del deputato Calissano è approvata — Commenti animati).

LEALI. Cambiate la legge! La Camera con questa votazione vuole che si cambi la legge.

PRESIDENTE. Dichiaro convalidata l'elezione del collegio di Barge in persona dell'onorevole Margaria.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DE RISEIS.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Rampoldi ed altri per la conversione in legge del regio decreto 24 aprile 1890 per l'obbligatorietà della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Rampoldi ed altri per la conversione in legge del regio decreto 24 aprile 1890 per l'obbligatorietà della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria.

Si dia lettura della proposta di legge.

ROVASENDA, *segretario, legge*. (Vedi Tornata del 5 dicembre 1907).

PRESIDENTE. L'onorevole Rampoldi

ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

(*Conversazioni animate — Molti deputati occupano l'emiciclo*).

Andiamo avanti! Prego i signori deputati di prendere i loro posti e di far silenzio.

Onorevole Rampoldi, parli.

RAMPOLDI. Onorevoli colleghi, consentitemi che io dia brevissimo svolgimento alla proposta di legge, che, insieme con altri colleghi, ho presentato alla Camera, e della quale avete udito la lettura.

L'esercizio della odontoiatria non ha mai avuto in Italia, fino a un certo tempo, norme sicure, nè fondamento scientifico. Prima del 1859 vigevano nei vari Stati disposizioni affatto diverse, consuetudini varie; sicchè, mentre in taluni Stati bastava dare un esame sommario senza una seria preparazione per conseguire un diploma purchessia di abilitazione alla odontoiatria, in altri Stati, per esempio nello Stato pontificio, occorreva uno studio di almeno due anni di Università, dei quali uno teorico e l'altro pratico, per conseguire il medesimo diploma.

La legge del 1859, fondamentale del nostro diritto scolastico, legge Casati, nulla innovò a questo proposito: continuarono ad aver vigore le stesse consuetudini di prima. Similmente le leggi successive.

La legge, molto più tardi votata dal Parlamento, sulla tutela dell'igiene pubblica, del dicembre 1888, checchè si possa dire in contrario (e quando sarà il momento potremo dimostrare anche il nostro asserto), nulla innovò, pur essa, nel rispetto dell'esercizio della odontoiatria, per quanto la stessa legge sancisse disposizioni speciali, in rapporto coll'esercizio abusivo della medicina e della chirurgia.

Frattanto, come è naturale, progredivano gli studi medici e chirurgici, e si venivano specializzando le singole branche della medicina e della chirurgia, e in pari tempo andava aumentando di dignità e di decoro il loro studio e la loro applicazione. Fra queste branche la stomatologia assurse a molto onore didattico e professionale, cosicchè, per soccorrere alle condizioni nuove, alle nuove necessità scientifiche, nel 1890, l'onorevole Boselli, essendo ministro della istruzione pubblica, con saggio criterio moderatore degli studi, portò alla firma del Re un decreto che prescriveva il diploma di laurea in medicina e chirurgia per esercitare la odontoiatria. È questo il decreto

che noi proponiamo venga convertito in legge.

Non è difficile dare la dimostrazione della opportunità della nostra proposta, imperocchè conviene notare che nello stesso disegno di legge, all'articolo 4, il ministro aveva introdotto una speciale disposizione transitoria, la quale però aveva un limite di tempo, segnato in due anni, disposizione per cui tutti coloro i quali, innanzi alla firma del decreto reale, avevano dato inizio a studi speciali per conseguire il diploma di abilitazione in odontoiatria — studi per modo di dire, perchè, ripeto, in passato mai ebbero reale fondamento di scienza codesti studi — dovevano regolarizzare la loro posizione.

Trascorsi i due anni, avrebbero dovuto cessare gli effetti di questa disposizione transitoria.

Questo era nel regolamento Boselli, ma tale è stata pur la ragione perchè la vera norma, costitutiva del decreto, non ebbe valore, o, meglio, ebbe valore solo per quei medici e chirurghi, che volendo esercitare la odontoiatria comprendevano che la dignità dell'arte sarebbe stata cresciuta dal diploma di laurea, ma non lo ebbe per tutti quegli altri, che si presentavano anche dopo ad un esame incompleto per avere una abilitazione di praticità odontotecnica.

Da quell'epoca, onorevoli signori, continuamente, coloro i quali avevano interesse a togliere forza di legge al decreto, hanno premuto presso il Governo perchè continuassero ad aver vigore le consuetudini passate.

Cosicchè, mentre nel 1892 avrebbe dovuto perdere ogni efficacia la detta disposizione transitoria, si continuò a rilasciare le solite patenti di dentista a persone, che erano sprovviste del richiesto diploma: talchè nel 1897 il Consiglio superiore della pubblica istruzione fece intorno a ciò un severo richiamo, reclamando l'osservanza del decreto; e nel successivo 1898, il ministro dell'istruzione del tempo, il compianto senatore Cremona, decretò che la disposizione transitoria innanzi citata dovesse cessare di aver vigore al 31 dicembre di quell'anno medesimo.

Ma, poichè si trattava di un decreto reale, e poichè la interpretazione di esso variava col variare dei ministri che passavano per la Minerva, non potendo il decreto stesso avere forza legislativa, così accadde, che, nonostante la nuova dichiara-

zione ministeriale, continuassero le cose come prima e così continuano tuttora.

Cosicchè noi vediamo tratto tratto sorgere la questione; e molte persone interessate, ma sprovviste di laurea, ricorrono ora al ministro dell'istruzione, ora al ministro dell'interno (e mi risulta che anche recentemente una Commissione aveva domandato di essere ricevuta dall'onorevole Giolitti, ma credo sia stata ricevuta dall'onorevole sottosegretario di Stato) per far valere quelli, che si dicono i loro diritti, mentre il diritto starebbe invece per coloro, che, sprovvisti del voluto diploma, danno affidamento di esercitare l'odontoiatria con conoscenza, oltrechè della tecnica, della dottrina medica, sul fondamento della anatomia e della fisio-patologia generale e speciale dell'organismo umano.

Quindi il conflitto tra codesti pratici, così detti, e i cultori dell'arte medica, forti della disposizione Boselli; quindi la necessità di provvedere stabilmente con una disposizione legislativa.

Per ciò noi, che vediamo il Governo premuto da due parti, e non sempre sorretto da uguali pareri dei corpi consultivi, quali il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, che, a distanza di non molti anni, ha rinnegato il suo primitivo avviso, noi crediamo di venire in aiuto del Governo stesso e domandiamo che finalmente abbia forza di legge il decreto del 1890.

È necessario, onorevoli colleghi, che questi patentini, o licenzini, che dir si vogliono, abbiano fine una buona volta; è necessario che si finisca di parlare di bassa chirurgia, di chirurgia minore, di farmacisti rurali e simili, perchè diversamente daremo davvero fondamento e peso all'asserto, che fra i molti privilegi, vi è anche un privilegio della salute.

Noi chiediamo che ogni branca della medicina, e tale è l'odontoiatria, sia esercitata scientificamente; e che tutto abbia sanzione nella legge. Questo chiediamo non per la prima volta, imperocchè ricordo come sulla fine del maggio 1902 io stesso interrogai in proposito il ministro dell'interno, che anche allora era l'onorevole Giolitti, e l'onorevole Giolitti rispondeva precisamente non trattarsi in verità di dentiere finte, sibbene di parti vitali del nostro stesso organismo, per cui occorre l'affidamento legale del diploma di laurea; fino a prova contraria questo rimane l'affidamento mag-

giore: non mancheranno i meccanici fabbricatori di dentiere finte, come non mancano i fabbricanti di occhi artificiali; ma ognuno rimanga al suo posto.

Se così rispondeva allora il ministro dell'interno, io spero e mi auguro che non diversamente rispondano gli attuali rappresentanti del Governo; mi auguro altresì, che, quando il disegno di legge tornerà davanti alla Camera, in più perfetta dizione, esso nella Camera trovi insieme il consenso dei deputati e del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Anche a nome del collega dell'interno, per la parte che riguarda il Ministero dell'interno, fatte le debite riserve, dichiaro che non mi oppongo che sia presa in considerazione la proposta di legge così eloquentemente svolta dal collega onorevole Rampoldi.

PRESIDENTE. Il Governo non si oppone che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Rampoldi.

Coloro che intendono che sia presa in considerazione, sono pregati di alzarsi.

(È presa in considerazione).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Provvedimenti per i bilanci delle Colonie d'Africa e per il contributo dello Stato nelle spese delle Colonie stesse.

Si faccia la chiama.

ROVASENDA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle garantigie e disciplina della magistratura.

PRESIDENTE. Lascерemo le urne aperte e proseguiremo nell'ordine del giorno il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge sulle garantigie e disciplina della magistratura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Onorevoli colleghi, nella

seduta di ieri, sul disegno di legge che sta in discussione innanzi alla Camera, parlarono due oratori: l'onorevole Gallini e l'onorevole Luciani. Il primo dette un esempio ammirevole di brevità: l'altro fece un bel discorso, ma parlò così lungamente da impedire che, nello scorcio della seduta di ieri, potessi parlare anch'io. Non per questo parlerò più lungamente di quello che mi ero prefisso, e non abuserò certamente della pazienza della Camera, perchè ciò non è nelle mie abitudini. E d'altra parte mi sono iscritto nella discussione generale, per poter svolgere gli emendamenti, che ho avuto l'onore di presentare alla Camera e che racchiudono due questioni di altissimo interesse: l'una, se l'inamovibilità debba concedersi anche ai rappresentanti del pubblico ministero; l'altra relativamente alla composizione della Corte suprema disciplinare.

Sono due argomenti di altissimo interesse di diritto pubblico, e quindi permetta la Camera, che io mi indugi alquanto a dimostrare appunto la portata e la ragionevolezza dei miei emendamenti.

Mi piace di ripetere oggi quello che ebbi l'altra volta l'onore di enunciare in questa Camera: che io sono poco tenero della inamovibilità.

Sembrerà strano che io, magistrato, manifesti una simile convinzione, ma pure è così.

Io aderisco all'opinione di uomini illustri, di scrittori eminenti di diritto pubblico, come Geremia Bentham, che riconoscono la inamovibilità come un istituto, che oggi ha fatto il suo tempo. Non è con questa garanzia che si mantiene la indipendenza d'animo del magistrato. Se il magistrato non ha forza di carattere, indipendenza d'animo, una spina dorsale diritta, con tutta la inamovibilità, non si raggiungerà lo scopo dell'indipendenza del magistrato.

Avviene purtroppo che il magistrato inamovibile, che sia fiacco e debole, senza che il ministro voglia imporgli la sua opinione, cercherà di indovinarla, e di farsene l'interprete.

Questo farà il magistrato fiacco, e chi ha preso parte di continuo per lunghi anni alle Camere di consiglio, sa per esperienza che il magistrato debole, per quanto inamovibile, cerca e guarda negli occhi il presidente della Corte, tanto per coglierne il pensiero ed aderire anticipatamente al suo voto.

Eppure questi è un magistrato inamovibile, che ha tutte le garanzie della legge, ma gli manca il meglio, la forza d'animo ch'è necessaria pel suo ufficio. Avviene pel giudice quello che accadrebbe per un pusillanime vestito di ferro, che scappa al primo pericolo di combattimento.

Io sono quindi convinto che, in questi tempi di massima libertà, l'istituto della inamovibilità non sia necessario, perchè con la pubblicità, la quale deriva dalla stampa, con le garanzie che son proprie della tribuna parlamentare, quando ogni pettegolezzo vien portato alla Camera, se un sopruso o una sopraffazione un ministro volesse ardire di commettere, senza dubbio il ministro colpevole d'abuso verrebbe deplorato nella pubblica assemblea, i suoi atti sarebbero soggetti a severa critica, e l'assemblea farebbe giustizia di quell'abuso, cui inevitabilmente sarebbe posto subito rimedio per voto stesso della Camera.

Ma oggigiorno e da tanti anni non si deplora affatto alcun abuso che un ministro di grazia e giustizia abbia ardito commettere contro un magistrato; non vi sono esempi di tal genere.

Io ho l'onore da trentadue anni di far parte della magistratura, e non ho mai udito cenno veruno di sopraffazioni o di abusi che un ministro di grazia e giustizia abbia voluto commettere in danno di un magistrato; non ho inteso che un ministro abbia imposto che si emanasse una sentenza, che non fosse fatto un processo, che fosse assolto un tale che avrebbe dovuto essere condannato. Dunque, perchè è necessaria la inamovibilità? Tanto più poi che contro ogni atto ingiusto del potere esecutivo il magistrato ha facoltà di poter ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Perchè adunque un trattamento speciale ai magistrati, mentre simile trattamento non è fatto ad altri funzionari? E si noti che dei vantaggi che derivano dalla inamovibilità si è molto detto, ma delle conseguenze dannose che derivano dalla inamovibilità pochi si occupano, e sono pure gravi. Perchè, se capita in una sede un magistrato, il quale non risponda a tutte le esigenze volute, tanto malanno deve essere da quella sede risentito per anni ed anni, in conseguenza appunto della inamovibilità? È una disgrazia, dice bene l'onorevole Carnazza; ed è opportuno che l'onorevole Carnazza, o chi per lui, provochi allora uno sciopero di avvocati, per far sì che il magistrato sia allontanato,

ovvero fa d'uopo che il ministro, ad un cattivo magistrato, faccia un trattamento di favore, concedendogli appunto la residenza che egli non avrebbe mai potuto ambire e tanto meno ottenere?

Questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Ma io dico: quando la inamovibilità è riconosciuta, quando la inamovibilità viene mantenuta per i magistrati che appartengono alla magistratura giudicante: per quale ragione non si deve concedere simile garanzia anche ai magistrati del pubblico ministero?

È questa la tesi che io sostengo. Dico che non si possono avere due pesi e due misure: dico che magistrati sono gli uni e magistrati sono gli altri, sono altrettanto meritevoli di riguardo e di considerazioni tanto i magistrati che appartengono alla magistratura giudicante, quanto i magistrati che appartengono al pubblico ministero. Io ho un concetto altissimo, onorevoli colleghi, del pubblico ministero, perchè sono stato educato alla scuola di rappresentanti del pubblico ministero che erano onore altissimo dell'ordine giudiziario. L'onorevole Colosimo lo sa, Francesco Saverio Arabia e Francesco La Francesca, al cui fianco ho avuto l'onore di fare i primi passi nella carriera giudiziaria, erano onore e vanto del pubblico ministero. Costoro sentivano così alto il rispetto di sè medesimi, avevano tale prestigio nelle funzioni del pubblico ministero, che io ne sono rimasto tanto innamorato, che avrei continuato a restare nelle file del pubblico ministero se non avessi avuto l'ambizione di entrare in Parlamento. Perciò ho dovuto lasciare la funzione del ministero pubblico e passare nella magistratura giudicante.

Ed insisto nel dire: per quale ragione al pubblico ministero deve essere negato il beneficio e la garanzia, una volta che così alta è indubbiamente la sua funzione? Al pubblico ministero è negato invece quello che si consente alla magistratura giudicante.

Forse la funzione che esercita il pubblico ministero non è una funzione giudiziaria? Chi mai potrà mettere in dubbio che fare una requisitoria civile in Corte di cassazione non sia una funzione giudiziaria?

Ebbene talvolta una requisitoria che pronuncia alla Corte di cassazione un Oronzo Quarta, un Lodovico Mortara, ha tale autorità ed è pronunziata con tale eloquenza, contiene tanta dottrina che si impone a lo

stesso collegio. Un parere dato dal rappresentante del pubblico ministero può essere talvolta così autorevole da valere molto più della stessa sentenza, dato il valore del rappresentante la legge.

Non è facile, o signori, compiere la funzione del pubblico ministero, senza avere un ingegno svegliato, assai pronto, un carattere molto indipendente, un eloquio facile e convincente. Un ardimento maggiore occorre per la funzione del pubblico ministero che non occorra pel magistrato giudicante che emette il suo voto nella rassicurante quiete della camera di consiglio: ed è per questo che si scelgono per il pubblico ministero, a preferenza, magistrati che eccellono per ingegno e per eloquenza.

Ora perchè negare al pubblico ministero la cennata garanzia, quando tale garanzia veniva riconosciuta nei precedenti progetti che vennero prima dell'attuale? Il predecessore dell'attuale guardasigilli, il compianto Nicolò Gallo, riconosceva siffatta garanzia anche per i funzionari del pubblico ministero, tanto più che per ordinario nel pubblico ministero si rinviene l'energia del carattere, l'ingegno pronto e la dottrina se non altro nelle medesime proporzioni che si hanno tra i funzionari della magistratura giudicante.

Io non sono d'accordo con l'onorevole Luciani, il quale disse ieri che voleva concessa la inamovibilità al pubblico ministero, ma poco dopo cadde in un'evidente contraddizione, perchè egli diceva che avrebbe dovuto essere riconosciuta l'inamovibilità per i funzionari del pubblico ministero e nel medesimo tempo sosteneva e dichiarava alla Camera che accettava il concetto che il rappresentante del pubblico ministero non fosse che la *longa manus* del potere esecutivo, del potere regio.

Ora io invece concepisco assai diversamente il rappresentante del pubblico ministero. Egli non è rappresentante del potere esecutivo, come è detto nell'articolo 129 della legge sull'ordinamento giudiziario, giacchè non c'è nessun funzionario del pubblico ministero che si creda rappresentante del Governo nelle funzioni giudiziarie che egli esercita.

Si provi pure un ministro di grazia e giustizia ad imporre la sua volontà ad un rappresentante del ministero pubblico, tanto perchè faccia una requisitoria in un determinato senso in una causa civile, quanto perchè voglia aprire un processo a carico

di qualcuno, e vedrà che un semplice aggiunto giudiziario che ha l'onore di far parte dell'ufficio del pubblico ministero, non cederà alle sue pretese. L'esempio nobilissimo del Nelli e del Borgnini troverebbe numerosi imitatori.

Dunque non è possibile che il rappresentante del pubblico ministero sia un rappresentante del Governo: egli non è niente altro che il rappresentante della legge; egli non ha vincoli, non è obbligato a seguire le disposizioni che vengono dall'alto, non sente che quello che è dettato dalla legge e della propria coscienza.

Questo è il concetto vero del pubblico ministero e così è inteso dall'ordine giudiziario.

FORTIS, *relatore*. Vero, no: è il concetto suo.

CIMORELLI. Ella, onorevole Fortis, potrà negarlo; ma il fatto è questo, che anche gli avvocati tengono nello stesso concetto il pubblico ministero.

FORTIS, *relatore*. C'è uno laggiù, (*accenna all'estrema sinistra*) che è avvocato, e dice di no.

CIMORELLI. Già, perchè molto spesso accade che gli avvocati sono costretti a constatare che, per l'azione del pubblico ministero, le loro richieste non incontrano favorevole accoglimento come essi vorrebbero.

Quindi naturalmente gli avvocati nel pubblico ministero vedono l'ombra nera, colui che si oppone appunto alla vittoria, che essi pretenderebbero di avere in ogni causa.

Ora io dico: quando si è fatta la unificazione dei due rami della magistratura, quando si è stabilito che unica è la carriera tanto dei rappresentanti il pubblico ministero quanto di quelli dell'autorità giudicante, per quale ragione devono essere trattati diversamente se unica è la fonte, la scaturigine onde provengono, se essi cominciano la loro carriera con un medesimo concorso?

E non solo è unico il concorso per cui si entra in carriera tanto per i rappresentanti del pubblico ministero quanto per i componenti dell'autorità giudicante; perchè i medesimi funzionari se addetti all'autorità giudicante avranno la garanzia della inamovibilità, se invece addetti al ramo requirente non avranno questa garanzia?

Eppure la loro carriera è identica, su per giù hanno le medesime sorti, perchè se

nei primi gradi della magistratura il pubblico ministero ha qualche vantaggio, nei gradi successivi i vantaggi si verificano pel magistrato giudicante; e poi è innegabile, e su questo richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, che i passaggi, i così detti cambi fra magistratura requirente e giudicante avvengono di continuo, cosicchè un procuratore generale è nominato primo presidente ed un primo presidente è chiamato a farla da procuratore generale.

Ora un primo presidente, come il Pensellini che era primo presidente della Corte di appello di Firenze, solo perchè è fatto procuratore generale della Corte di cassazione di Palermo; un procuratore generale come Capaldo, solo perchè un tempo era primo presidente della Corte di appello di Trani, ed oggi è procuratore generale della Corte di cassazione di Napoli, non per questo sentono meno la dignità del loro ufficio, e vengono mai meno agli obblighi imposti dalla legge e dalla propria coscienza: essi rimangono quello che erano, insigni magistrati sempre.

La funzione soltanto è cambiata, ma essi continuano sempre in una forma diversa ad amministrare giustizia allo stesso modo, con altrettanto vigore, con eguale imparzialità, col medesimo zelo.

È ammissibile che questi funzionari, solo perchè mutano seggio, debbano mutare di abitudini? Credo quindi che, sotto ogni rapporto, bisognerebbe concedere, anche ai rappresentanti del pubblico ministero, le medesime garanzie d'inaffidabilità. Egli è per ciò che io ho presentato diversi emendamenti in questo senso.

Un altro tema, sul quale devo indugiarmi, riguarda la composizione del tribunale supremo disciplinare.

Riconosco che sia stato ben fatto togliere alla Corte di cassazione la prerogativa che ha con la legge in vigore sull'ordinamento giudiziario, di giudicare, in assemblea molto numerosa, delle colpe di un giudice.

È opportuno restringerne il numero poichè, in una grande assemblea, composta di decine di funzionari, può prevalere un sentimento di malintesa pietà, appunto perchè le assemblee troppo numerose avvertono meno il sentimento di responsabilità, che diventa più forte allorchè il collegio è ristretto.

Accetto quindi che sia modificato il sistema attuale e che, invece della Corte di cassazione, sia chiamato a giudicare delle

colpe dei funzionari giudiziari un collegio molto più limitato, che si riduce a sette membri.

Ma quello che non approvo e che, secondo me, la Camera dovrebbe modificare, facendo pressione sull'illustre guardasigilli, è l'intervento in detto collegio dell'elemento politico.

Io già sostenni, quando questo disegno di legge fu discusso in seno alla Commissione, che l'elemento politico non doveva essere incluso nella Corte suprema disciplinare, per due ragioni principali.

I senatori, o eletti dal Senato o per decreto reale, sono sempre uomini politici e, come tali, sono molto più intraprendenti dei tranquilli magistrati, che non abbiano mai preso parte alla politica; ed è certo che gli uomini politici, per la loro indole medesima, cercano, di far prevalere ad ogni costo la propria volontà.

È quindi pericoloso il loro intervento nella Corte suprema disciplinare.

Ma, oltre a ciò, l'intervento di uomini politici nella Corte suprema disciplinare, implica una sfiducia verso l'ordine giudiziario.

Perchè mai i componenti dell'autorità giudiziaria, che finora sono stati capaci di giudicare delle colpe dei loro compagni, non potranno più da soli esercitare questo delicato ufficio? Noi abbiamo visto che, quando il ministro guardasigilli è stato coraggioso ed ha deferito alla Corte di cassazione i membri guasti dell'ordine giudiziario, la Corte di cassazione ha fatto il suo dovere. Quando invece dall'alto è venuto l'esempio della fiacchezza, ed il ministro non ha avuto il coraggio di denunciare le colpe dei magistrati, perchè si è voluto addebitare alla Corte di cassazione di non avere adoperato il necessario rigore, quando questo rigore non ha adoperato chi aveva la maggiore responsabilità?

Sono pienamente convinto che quando l'autorità giudiziaria fosse chiamata a giudicare delle colpe dei propri colleghi saprà fare il suo compito lodevolmente.

È ammissibile quello che si dice che il sentimento etico dei magistrati, quando si tratta di giudicare delle colpe dei loro compagni non è in rispondenza col sentimento etico comune?

È perchè mai si vuol dubitare del sentimento di onestà, che domina, che s'impone in ogni atto della vita dei magistrati?

È mai possibile che mentre i magistrati ogni giorno sono chiamati a giudicare per tutti se in una questione vi sia frode civile o frode penale o non vi sia frode affatto, se vi sia colpa civile o colpa penale o non vi sia colpa per nulla facciano bene; ed è mai possibile che quando invece si tratta di giudicare della colpa di un magistrato che non mantiene più la propria dignità o che ha compromesso il prestigio dell'Ordine o che ha fatto debiti indecorosi o indecenti, allora debba venir meno nei magistrati questo sentimento etico? Io non lo comprendo. È una sfiducia ingiustificata.

Ma vi dico di più, che è molto pericoloso ammettere il principio, stabilito dal disegno di legge, perchè senza dubbio i senatori risentiranno l'origine del partito che li ha nominati.

Se è al potere un Governo ultraconservatore, i senatori nominati da un guardasigilli che rappresenta tale Governo e tale tendenza, porteranno giudizio nella Corte suprema disciplinare che la tendenza socialista sia delitto gravissimo, e manderanno fuori dell'Ordine giudiziario un funzionario che avrà avuto simpatia per idee che oggi non costituiscono certo un delitto, ma sono vanto di questa parte della Camera. (*Accenna all'estrema sinistra*).

Venendo invece un Governo radicale, allora i senatori che saranno eletti da un ministro guardasigilli che appartiene ad un Governo radicale, porteranno un giudizio diverso e manderanno fuori dell'Ordine giudiziario coloro, per esempio, che praticano il culto esterno di una religione. (*Commenti*).

E vi pare giusto questo di portare in seno alla Corte suprema disciplinare un sentimento politico? Io credo quindi che il ministro guardasigilli non dovrebbe insistere in questa particolare riforma.

Applaudo all'opera dell'onorevole ministro, e mi rincresce di non vederlo presente, e gli auguro prontissima la guarigione, sebbene sia così degnamente rappresentato dall'onorevole sottosegretario di Stato; ma io dico: l'onorevole ministro Orlando è stato così felice ed ha avuto tanta genialità, tanto accorgimento da presentare alla Camera riforme che hanno incontrato il generale consenso.

Ed in questo sta la sua fortuna di non avere portato qui proposte soverchiamente innovatrici e troppo radicali. L'onorevole ministro Orlando, ha tenuto conto del pubblico sentimento e dei bisogni del nostro

paese. Ora una siffatta riforma non è reclamata dal paese, che mal volentieri vedrebbe introdursi la politica nell'Amministrazione giudiziaria, perchè quando questo avviene, se la politica entra per la porta, la giustizia se ne esce dalla finestra. (*Commenti*).

Io dico adunque: se questo pericolo c'è, se questa sfiducia l'autorità giudiziaria non la merita, se l'autorità giudiziaria basta a sè stessa, (ed in questo, io ho conforme il parere di altissime autorità giudiziarie) come furono esclusi i professori dal Consiglio supremo della magistratura, così vanno eliminati i senatori dalla Corte suprema disciplinare.

LUCIANI. Non è esatto!

PRESIDENTE. Non interrompa!

CIMORELLI. Il disegno di legge ministeriale includeva nel Consiglio superiore della magistratura l'ammissione anche di due professori, e poi i due professori furono esclusi, perchè si disse che l'autorità giudiziaria bastava a sè stessa e non c'era bisogno che venissero professori a giudicare del valore d'un magistrato.

Ed io dico che se la magistratura è capace di giudicare del valore e della carriera dei magistrati, il che è cosa molto più grave e molto più importante ed anche molto più difficile che valutare le colpe dei magistrati, *a fortiori* deve essere capace di giudicare di queste colpe.

Io credo quindi che malamente adesso si verrebbero ad introdurre i senatori nella Corte suprema disciplinare.

Io ripeto che una simile riforma attenta alla indipendenza della magistratura, (*Oh! oh!*) ed ho fede che il ministro guardasigilli non insisterà in questa parte del suo disegno di legge.

FORTIS, *relatore*. Ma che cosa va dicendo?

CIMORELLI. Sì, io mi auguro che l'onorevole guardasigilli vorrà accettare il mio emendamento, ed allora la sua legge sarà bene accolta da tutto l'Ordine giudiziario. (*Bene! Bravo!*)

FORTIS, *relatore*. Parlando nel modo come ha parlato lei, si ha l'effetto opposto. Questo è il vero modo di far mantenere il provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella parlerà a suo tempo.

FORTIS, *relatore*. Ma certe cose non si possono sentire!

CIMORELLI. Io non ho accennato alla

sua opinione, onorevole Fortis. La dirà poi.

FORTIS, *relatore*. Se vuole la dica pure. Ma farà delle indiscrezioni; perchè non si dicono le opinioni manifestate in seno alla Commissione.

CIMORELLI. Non vi è disposizione di legge o regolamento che lo vieti.

PRESIDENTE. Ma potrà esporre ciascuno le proprie, a suo tempo!

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Tilla.

DE TILLA. Onorevoli colleghi! Mi guarderò bene dal fare un discorso, poichè voglio sforzarmi di smentire la mia origine di avvocato e di avvocato penalista. E dirò francamente il mio pensiero che farà piacere, o no, alla generalità della Camera, ma che avrà il vantaggio di essere l'èpressione sincera dell'animo mio ed anche la manifestazione del convincimento di un professionista, di un uomo pratico. E la nota pratica io credo che non debba mancare nella confezione delle leggi.

Anzitutto comincio a schierarmi contro l'onorevole Cimorelli per quella parte del suo discorso in cui ha creduto di censurare l'inamovibilità dei magistrati; discorso originale e strano, mi permetto di osservare, quando l'onorevole Cimorelli avrebbe dovuto sapere che nel paese in cui la magistratura non è così soggetta al potere politico, in un paese in cui è sacro il palladio della libertà ed in cui è molto più difficile l'influenza sui magistrati (poichè in Inghilterra la magistratura non è una carriera, ma i magistrati sono scelti tra gli uomini eminenti e giuristi e non hanno bisogno di aspettare la promozione o di postularla dal ministro della giustizia), in un paese come l'Inghilterra, esiste l'inamovibilità consacrata da quella massima che l'onorevole ministro ben a ragione citava nella sua relazione: *quamdiu bene se gesserit*. Sempre quando il magistrato non abbia dato luogo a lagnanze, sempre quando la sua condotta non sia stata sottoposta, nei suoi atti, ad un giudizio disciplinare, il magistrato è inamovibile per la legge inglese.

È dunque da lodarsi l'onorevole guardasigilli il quale, seguendo una tradizione creata da tutti i disegni di legge che si sono succeduti all'approvazione del Parlamento, ha estesa questa inamovibilità al giudice mandamentale, che non è più il giudice mandamentale dell'editto di Carlo Felice, ed al quale ha dato l'ultimo colpo di

piccone l'ultima riforma giudiziaria, che ha estesa la importanza dei pretori ed ha persino abolito il loro titolo chiamandoli giudici e parificandoli ai giudici di tribunale.

Trovo che molto cauta è stata la Commissione quando ha creduto di fare la limitazione dei tre anni di esercizio nel grado di giudice; ed in ciò è stata consona allo spirito dell'articolo 69 dello Statuto.

Più cauta ancora mi è parsa la Commissione stessa quando, per ciò che significa debolezza di mente od infermità da doversi constatare ed accettare a carico di un giudice, ha ritenuto più opportuna la formula « accettare » anzichè la formula « constatare ».

Penso che essa avrà ritenuto che meglio sia prevenire e, prima ancora che si verifichino le conseguenze dell'infermità di mente e prima ancora di giungere alla constatazione di essa, sia meglio provvedere alla eliminazione del giudice.

Per quanto si riferisce poi alla inamovibilità dei funzionari del pubblico ministero dirò in seguito come potrei aderire alle idee espresse dall'onorevole Cimorelli; ma, prima di venire al secondo punto del disegno di legge, cioè alla inamovibilità di sede, dirò senza ambagi che la distinzione fatta dal disegno di legge tra incompatibilità *juris et de jure*, cioè quella portata dall'articolo 3, e la incompatibilità *juris tantum*, che non resiste alla prova in contrario, preveduta dall'articolo 4, non mi pare sia accettabile.

Dal mio punto di vista ritengo che la incompatibilità per parentela debba essere senza eccezioni perchè sono i parenti più larghi e più lontani del magistrato che possono comprometterne il prestigio.

Sono dunque per la incompatibilità nel senso più esteso della parola quando si tratti di parentele, perchè i parenti stretti hanno, se non altro, il controllo del cognome, il vincolo del sangue e quel certo spirito di famiglia che difende e non fa compromettere a nessun patto il nome onorato trasmesso dagli antenati; invece i parenti larghi e lontani sono quelli che più facilmente possono compromettere la dignità e l'onore del magistrato.

E che dire poi delle parentele spirituali e dei compari?

Anche in magistratura i compari sono quelli che vendono più spesso, non tanto il fumo, quanto l'arrosto, come ben diceva l'onorevole Gallini.

E non basta; i parenti ingegneri e i parenti medici non costituiscono forse ancora una incompatibilità per il magistrato per le famose perizie che si disputano tutti coloro che *bon gré* o *mal gré* hanno un parente magistrato?

E dico *bon gré* o *mal gré* perchè molto probabilmente non è tale ma si fa passare come tale chi intende di abusare di queste parentele spirituali e di queste professioni di ingegnere e di medico.

E non basta: poichè, se noi dobbiamo preoccuparci non solo dell'essere, ma anche del parere ingiusti, vi dirò che l'opinione pubblica accenna anche a qualche altro motivo che non sia quello della parentela.

Abbiamo noi il coraggio di riconoscere quel che dice l'opinione pubblica? Lo disprezziamo? Respingiamo noi le insinuazioni? L'opinione pubblica (voi non potete disconvenirne) dice che, quando l'avvocato aggiunge al proprio valore il luccichio della medaglia, madama Giustizia si sdilinquisce più che non faccia col privato professionista. Ed allora, pur respingendo con tutte le forze dell'animo nostro questa che è un'insinuazione; (ed è un'insinuazione anche quella la quale dice che il magistrato possa favorire il parente) noi dovremmo stabilire l'incompatibilità della professione di avvocato con l'ufficio di deputato.

Ora io non so di alcun ministro che sia venuto a presentare un disegno di legge il quale interdica ai deputati l'esercizio della professione d'avvocato.

Voci. Magari venisse!

DE TILLA. ...so che vi è una proposta di legge, d'iniziativa dell'onorevole Chimenti, per l'indennità parlamentare; ed io sono stato uno degli entusiasti di quella proposta, e l'ho sostenuta negli Uffici; però ad un patto: che fosse interdetto l'esercizio delle professioni libere. (*Approvazioni*).

Perchè, quando il deputato è pagato, quando esso riceve un compenso, non ha diritto d'averne altrimenti la fonte della sua sussistenza. (*Approvazioni*).

Ed allora, onorevoli colleghi, ditemi quante e quali debbano essere queste garanzie nelle quali liberamente possa esplicarsi la giustizia!

Volete garantire la magistratura? Ed allora perchè non fate in modo che il magistrato non finisca per essere schiavo dell'ultimo cancelliere o dell'ultimo segretario di procura generale?

Volete garantire la magistratura? E perchè non la sottraete alle informazioni d'un maresciallo purchessia dei carabinieri o di un delegato di pubblica sicurezza, che sono quelli che vengono chiamati ad informare nelle inchieste contro magistrati.

Ma deferite a magistrati le inchieste su magistrati, le informative su magistrati; sottraetele ai carabinieri o alla pubblica sicurezza; sottraetele insomma al potere esecutivo.

Onorevoli colleghi, vi sono tali e tante lacune nelle nostre leggi, che io mi sono domandato se, dovendosi provvedere, una buona volta, a queste garanzie della magistratura, non fosse il caso di provvedervi radicalmente e per sempre, anzi che badando ad una faccia soltanto del prisma. Perchè io comprendo che si dica: o tutte le incompatibilità o nessuna; ma non comprendo che le incompatibilità si limitino soltanto ad una fattispecie, che poi veramente potrebbe suonare oltraggio, offesa massima, quando, in una disposizione transitoria, che già è stata censurata dall'onorevole Luciani, si fa di magistrati che hanno il possesso di stato, dei tollerati (permettetemi la parola): perchè tale è la condizione che si fa a costoro.

In una legge si dice a costoro: voi siete incompatibili. E perchè? Perchè vi si sospetta; perchè non potete restare nella residenza dove il parente vostro, parente stretto, esercita la professione d'avvocato; ma frattanto potete restare, finchè non avrete la promozione.

Ma in quale condizione incretiosa ponete voi costoro? Ed allora o si estende in tutte le sue ferme questa guarentigia delle incompatibilità, oppure... Oppure ho letto un emendamento dell'onorevole Guarracino, che provvederebbe bene, a parer mio, a garantire la magistratura da qualsiasi inframmettenza di parentela, di qualsiasi genere. Si tratterebbe di fare d'una *praesumptio juris et de jure*, quale è preveduta dall'articolo 3, una *praesumptio juris tantum*; una presunzione che dovrebbe avere il controllo del Consiglio disciplinare, e del ministro, il quale invocherebbe un decreto reale che provvederebbe dietro parere del Consiglio disciplinare stesso.

Parmi che la proposta dell'onorevole Guarracino potrebbe conciliare per questa parte le esigenze così di coloro i quali vo-

gliono la giustizia al riparo da qualsiasi sospetto, come l'interesse di quei magistrati i quali sono una gran parte della magistratura italiana, ed hanno dedicato quando non potevano menomamente pensare a questa legge di sospetto, tutte le loro attività all'ideale di una carriera!

Incompatibilità fra magistrati parenti nello stesso collegio giudiziario. Questa disposizione non trova nessun riscontro in alcun codice straniero, salvo in quello del Portogallo. Potrei dire, per fare un po' di spirito: « *il portoghese è gaio ognora* »; soltanto il Portogallo infatti ha adottato una disposizione di questo genere circa la incompatibilità fra magistrati dello stesso collegio.

Ma, intendiamoci bene, io posso aderire al concetto della proposta di legge qualora s'intenda per collegio giudiziario il collegio che deve giudicare; ma volete voi intendere per collegio giudiziario Milano, Torino, che hanno tante e tante sezioni, nelle quali si sperde il magistrato e si sperde perfino la giurisprudenza? perchè sono tante e tali per quante sono le sezioni?

Perchè dunque, essendovi in una sezione di tribunale un magistrato X, in un'altra sezione dello stesso tribunale non può esservi il cognato del magistrato X, quando non si trovino entrambi a giudicare nella stessa causa? quando non concorrano entrambi a dettare quella giurisprudenza, che può essere costante per una sezione e diversa per un'altra?

Ed allora riportiamoci ai principî ed allo spirito che deve avere la legge.

Quali sono i motivi per cui si dovrebbe interdire a due magistrati di restare nello stesso distretto di Corte d'appello, nello stesso circondario di tribunale?

Non ve ne sarebbero in verità, perchè manca il sospetto del parente avvocato; non vi sarebbe altra ragione, altro motivo, se non quello che possono in una stessa causa, o in una stessa sezione, porsi d'accordo per influire in un dato modo i due magistrati congiunti ed esercitare le loro funzioni a danno della giustizia. Ma quando, ripeto, i due parenti agiscono in una sezione diversa, io credo che sarebbe salvo lo spirito della legge.

Ed ora vengo alla seconda parte del progetto.

La prima riguarda l'inaffidabilità e le incompatibilità di sede; la seconda parte

riguarda quello che io chiamerò il catechismo della magistratura.

E per fermo in quattro articoli, 7, 8, 9 e 10, si dice: il magistrato deve conservare il segreto su quanto riguarda le sue deliberazioni; il magistrato non deve ricevere informazioni private; il magistrato non deve farsi redigere le sentenze da altri; il magistrato non deve contrarre debiti indecorosi, non deve farsi raccomandare da avvocati.

Come vedete il catechismo, che l'onorevole Bissolati voleva cacciare dalla scuola, rientra per la finestra nella magistratura! Questo è un catechismo vero e proprio al quale mi ribello, perchè in esso si contemplan doveri elementari per ogni cittadino e tanto più per chi è investito dell'alta missione di amministrare la giustizia.

In ultimo vengono le disposizioni circa il giudizio disciplinare riflettente il pubblico ministero.

Io non ho nulla da aggiungere, per ciò che significa giudizio disciplinare, a quanto è stato così ben pensato e tradotto in legge dal Ministero: semplicemente devo fare un appunto per quello che significa il trattamento fatto al pubblico ministero, in questa, come in varie altre leggi che da qualche tempo in qua noi andiamo votando in questa Camera legislativa.

Il pubblico ministero è diventato la Cenerentola dei funzionari italiani; non vi paia esagerata questa mia definizione.

Il pubblico ministero, che aveva dei vantaggi per le vecchie leggi giudiziarie, da qualche tempo in qua è parso ne avesse troppi, ed allora si è caduti nell'eccesso opposto, poichè si è incominciato col dire: facciamo una graduatoria unica; si è cominciato col dire: il pubblico ministero deve avere lo stesso ascenso nella carriera del magistrato collegiale; si è detto: deve avere lo stesso stipendio, lo stesso grado. Ma notate che, nella pratica attuazione, si è poi permesso il passaggio di funzionari della magistratura giudicante nella carriera del pubblico ministero, togliendo i posti a quelli che legittimamente vi aspiravano, quindi si è creata tale una sproporzione nelle promozioni, che la percentuale di promozioni del pubblico ministero è la più bassa di quella di tutti i funzionari del regno. Ho qui un parallelo, ed è l'unica lettura che voglio fare alla Camera, poichè come i colleghi vedono, non ho abusato di letture, anzi non ne ho nemmeno usate.

Il parallelo circa le percentuali del numero-

dei posti superiori a cui può aspirare un funzionario del pubblico ministero e di quelli ai quali può aspirare un funzionario di una carriera affine, è questo. Per il pubblico ministero abbiamo la percentuale del sette per cento, quando per la magistratura giudicante abbiamo il 23 per cento, quando per l'Avvocatura erariale, per cui vi sono 12 posti su 30 che concorrono ad occuparli, abbiamo il 40 per cento, quando per la Corte dei conti, in cui vi sono 17 posti superiori, su 38 impiegati, abbiamo il 44 per cento quando per il Ministero di grazia e giustizia, in cui ve ne sono 4 su 17, noi abbiamo il 24 per cento!

Ed allora, onorevoli colleghi, notate come ci sia una grande sperequazione a danno dei funzionari del pubblico ministero. Comprendo che v'è una legge, che verrà discussa dopo di questa che discutiamo attualmente, quella sulle modificazioni dell'ordinamento giudiziario, con la quale si ripristinano gli avvocati generali di Corte d'appello, si aumentano dieci posti per quelli i quali passano da sostituti procuratori generali a posti superiori: ma con quella legge si diminuisce al tempo stesso la pianta organica dei sostituti procuratori generali di appello.

Quindi il vantaggio, che si ottiene da una parte, si toglie dall'altra.

Di più, onorevoli colleghi, vi sono casi, nei quali dovendosi provvedere a posti alti, si provvede a questi posti alti, come ultimamente nel caso di parecchie vacanze di procure generali importanti del regno, con magistrati appartenenti alla magistratura giudicante. Ottima scelta, ma ciò non toglie che sia stata fatta ai magistrati del pubblico ministero una condizione di disparità della quale essi non possono accontentarsi.

Ora una disposizione potrebbe aggiungersi in occasione del disegno di legge che prossimamente discuteremo; quella cioè, che, il numero degli avvocati generali fosse aumentato presso le Corti di appello, specialmente per poter mandare questi avvocati generali alle Corti di assise a sostenere l'accusa, dove vi sono presidenti di assise scelti fra i presidenti di sezione, in maniera che il magistrato che accusa sia di pari grado del magistrato che presiede.

Ma io non ho detto per oziosità che il pubblico ministero è male trattato: l'ho detto per dimostrare che, ora che si presenta l'occasione per trattare il pubblico ministero alla stessa stregua della magistra-

tura collegiale, invece gli viene fatta ancora una volta una condizione diversa, per quel che riguarda la inamovibilità.

Da questo punto di vista accedo al concetto manifestato dall'onorevole Cimorelli, tanto più che me ne dà il diritto la relazione del ministro, la quale accenna alla necessità, che da tanto tempo incombe sulla Camera italiana, di risolvere una buona volta la questione della indipendenza o meno del pubblico ministero.

Orbene, il ministro riconosce che, in principio, a questo concetto bisognerebbe addivenire, ma che però non è questo il momento per provvedere. Allora, dico io, non facciamo un passo più innanzi per negare questa indipendenza, e diamo a questo pubblico ministero la inamovibilità, che è chiesta e reclamata dalla parificazione del grado a quello degli appartenenti alla magistratura collegiale. E noi avremo fatto ancora un passo verso quello, che pone come suo ideale l'onorevole ministro nella relazione che precede questo disegno di legge.

Ho finito, poichè soglio non abusare della cortesia degli ascoltatori, tanto più di ascoltatori, che rappresentano il fiore della intelligenza del nostro paese, quali abbiamo la fortuna di avere in questa Camera italiana. Ringrazio della benevola attenzione, che mi è stata usata, e mi auguro che io possa sempre serbare questa nota di discussione piana, che non risente delle volate di un avvocato penale. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

(*Non è presente*).

Perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavnari.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, se lo permette, cedo il mio turno al collega Fera, e prendo il suo.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Fera.

FERA. Alita, onorevoli colleghi, in questo disegno di legge, a mio modesto giudizio, uno spirito di novità e di modernità, che sorpassa le consuete ed antiquate formule del classico liberalismo, ed afferma vittoriosamente i criteri più fecondi del radicalismo giuridico, che si impone ai nostri giorni.

Io pertanto voglio rivolgere al ministro guardasigilli una lode sincera, che si allarga al ricordo degli atti da lui coraggiosamente compiuti di contro a resistenze passive di tradizioni inveterate. Ora è un anno che la coscienza pubblica era in travaglio per strani casi giudiziari: e l'onorevole Orlando volse l'occhio sicuro alla bufera minacciosa sull'orizzonte e seppe con opera provvida e serena eliminare le cause del male dilagante.

E l'opera lenta e tenace di epurazione si collegava ad affermazioni superiormente coraggiose. Perchè parve una eresia, eppure rispondeva ad una verità scientifica sentita dalla coscienza contemporanea, parve una eresia quando l'anno passato l'onorevole Orlando affermò che non si poteva più parlare di un potere giudiziario nel senso classico della parola, ma che si doveva parlare di un pubblico servizio, di una organizzazione di impiegati tendente ad una funzione essenziale dello Stato.

Su questa linea e con questa premessa dottrinale si potette, con le disposizioni sulla carriera, costruire una serie coerente di meccanismi che alla base di concorsi e di ruoli di anzianità creava l'indipendenza giudiziaria detersa da inframmettenze parlamentari e da interventi ministeriali e si avverava la formula delle garanzie assolute in attesa della ferrea disciplina.

Nulla aspetti e nulla spera il magistrato dall'autorità politica, ma tutto tema dalla ispezione parlamentare vigile e vigorosa.

E la disciplina, onorevole Orlando, deriva vigorosa da formule di una facilità straordinaria, perchè risolvono quesiti di diritto pubblico per cui la coscienza pubblica è ansiosa e la mente si spezza.

L'onorevole Orlando, in quelle pagine in cui parla della giurisdizione disciplinare, arriva a dir quello che è stato ripetuto nella scienza, ma che finora una certa ipocrisia impediva di dichiarare in pubblico, nel seno dell'Assemblea nazionale: egli dice che è un equivoco tradizionale quello della divisione dei poteri. Noi aggiungiamo che è un'ipocrisia tradizionale. È indipendenza giudiziaria assoluta, e più forte ipocrisia è pure la inamovibilità, che è una pura lustra, perchè la vera inamovibilità sta nella coscienza dei magistrati.

L'inamovibilità in termini poveri è ormai non una rara prerogativa di alcuni funzionari ma la situazione giuridica di chiunque ricopra una carica pubblica *quamdiu bene se gerit*.

E non può dunque e non deve mutarsi in paravento, in schermo inverecondo di posizioni disoneste incrollabili ed incontrollabili.

Non è forse la magistratura foderata di sovranità e di inamovibilità che in Italia ha dato segni di profondo male morale? E non è nelle file del pubblico ministero che abbiamo potuto apprezzare prove di resistenza spirituale e di una rara abnegazione?

L'inamovibilità, onorevoli colleghi, non copriva niente affatto finora i pretori, nè gli aggiunti giudiziari; quella legione numerosa di giovani magistrati, che ha dato sempre l'esempio della indipendenza più fiera.

L'inamovibilità copriva ben altri: copriva le sedi di tribunale e le sedi di Corti di appello, che sono principalmente quelle in cui i fenomeni più dolorosi sono avvenuti e per cui è stata più necessaria l'opera del bisturi ministeriale per risanare le piaghe che flagellavano il corpo giudiziario italiano.

Ecco perchè io non posso non rilevare ed esaltare quello che è il concetto fondamentale che anima e informa il disegno di legge dell'onorevole Orlando; quello cioè di muovere in guerra contro i pregiudizi tradizionali.

Nella splendida relazione l'onorevole ministro così chiaramente enuncia il pensiero centrale e vivificatore della presente riforma: « La rilassatezza della disciplina giudiziaria, che si è venuta rendendo sempre maggiore, ha la massima sua causa nell'errore fondamentale dell'attuale sistema, che noi intendiamo per l'appunto di mutare radicalmente. Tale sistema non può essere giustificato oggidi nè teoricamente nè praticamente. L'inamovibilità copre il magistrato fin quando egli rettamente si conduca, *quamdiu bene se gerit* e quindi esige solo che la colpa sia accertata giudizialmente ».

Niente dunque nel pensiero nuovo di ricordi metafisici sui poteri sovrani indipendenti e recisa affermazione della vera tendenza liberale che spezza il vecchio involucro di formule incomprensibili e disciplina lo spirito rivoluzionario che circola mal frenato nelle successive fasi parlamentari francesi e si ripercote in memorabili giornate della Camera italiana. Prescindendo dalle Costituzioni degli anni III e VIII, fu nella Restaurazione del 1830 che nella Carta mo-

narchica si segnò il principio dell'*inamovibilità*; e fu nei giorni tempestosi del 1848 che insorse nuovamente vigoroso lo spirito di libertà, infrangendo la Carta ed i criteri di essa.

Un decreto 17 aprile 1848 proclama che il principio dell'*inamovibilità* è incompatibile col regime repubblicano; e l'audace grido viene represso nell'Assemblea francese in febbraio-aprile 1849 dai Montalembert e dai Favre, che tendevano a frenare e stroncare le energie rivoluzionarie. Si mantenne così la vana formula dell'*inamovibilità* ma Ferry nel 1883 potette splendidamente affermare, che la *inamovibilità* non è un dogma, non è un principio costituzionale, non è un contratto col giudice, ma è semplicemente una regola di competenza, la quale deve essere la guarentigia del giudicabile e niente affatto del giudice.

Il servizio pubblico, di cui parlava l'onorevole Orlando l'anno passato: ecco la premessa dottrinale, la quale serve alla giustificazione delle formule coraggiose, che noi leggiamo in questo disegno di legge.

Similmente in Italia, onorevoli colleghi, non è niente affatto vero che la tendenza liberale abbia seguito i criteri dell'*inamovibilità* e dell'indipendenza del pubblico ministero. Fu nel Governo di Destra, onorevole Fortis, nel decennio in cui l'onorevole ministro Vigliani costituiva con decreto del 1873 le Commissioni, che frenavano il potere del ministro sul pubblico ministero e sulla magistratura, e fu in una solenne seduta del Parlamento italiano, in cui cozzarono per la prima volta il criterio conservatore di Destra ed il criterio nuovo, liberale di Sinistra a mezzo del Mancini che spezzò i freni e affermò intera la responsabilità ministeriale sul potere e sull'andamento del pubblico ministero. E si ricordino le splendide circolari, di quei tempi, nelle quali il ministro di grazia e giustizia indicava, per tutti i rappresentanti del pubblico ministero in Italia, i criteri che si dovevano seguire per la repressione dei reati che in contingenze difficili per l'ordine pubblico e per gli amari contrasti con il potere ecclesiastico agitavano il nuovo assetto politico e ne insidiavano la recente formazione.

Questa falsa visione storica del problema indusse Gallo e Ronchetti alla timida interpretazione della formula dell'articolo 129 dell'ordinamento generale giudiziario, in cui sta detto che il pubblico ministero è rappresentante del potere esecutivo sotto la

direzione e la dipendenza del ministro di grazia e giustizia.

E tanto l'onorevole Ronchetti che l'onorevole Gallo, affrontando la prima questione, cioè quella del rappresentante del potere esecutivo e risolvendola, non ebbero l'audacia di risolvere quella che è la parte pratica più essenziale, cioè se debba essere sotto la diretta dipendenza del ministro di grazia e giustizia il rappresentante del pubblico ministero.

Ora io dirò agli onorevoli colleghi, che hanno parlato avanti di me ed hanno detto che l'onorevole ministro Orlando aveva lasciata in sospenso la soluzione del problema, che invece la soluzione, sotto il velame dell'iversi strani è completa ed intera, perchè l'onorevole Orlando non vuole accademicamente risolvere se il pubblico ministero sia rappresentante del potere esecutivo, se egli debba vegliare all'osservanza ed all'applicazione delle leggi, ma recisamente afferma che il pubblico ministero è alla diretta dipendenza del ministro guardasigilli. E ne dipende per la disciplina e l'intera organizzazione è al suo cenno.

Dunque vuol dire che egli ha esplicito, bene o male che sia, il suo pensiero. Veda il Parlamento, se non ha flaccidità di spirito di esprimere il suo pensiero su questa tendenza audace e libera, per la quale il ministro vuole in mano il pubblico ministero non per comprimere i moti della magistratura, ma per aprirvi correnti, che valgano a risanarla in ogni momento della vita.

Ed è vero, onorevole Fortis, che questa è per dir così la parte vitale, la parte sana della legge.

Non può dirsi che vi sia stato nodo di pensiero o equivoco di coscienza, quando si formulavano così precisamente le norme, le quali servivano esclusivamente a rinforzare l'organismo del pubblico ministero per la grande responsabilità, che va al ministro guardasigilli.

Perchè, onorevoli colleghi, non ci facciamo illusione, che diritto avremmo noi di venire, per esempio, ad interrogare e ad interpellare per i casi strani di Catanzaro, se il ministro guardasigilli non avesse la possibilità di provvedere e non avesse il dovere di vigilare?

Fu sempre in questa Camera alta la consuetudine del monito sull'opera del guardasigilli in rappresentanza del movimento collettivo del pubblico ministero per l'unità

di intenti e di indirizzo e sono nella memoria le solenni discussioni (i casi di villa Ruffi, onorevole Fortis) in cui si affermò indeffettibile il principio della responsabilità ministeriale per l'azione del pubblico ministero.

Anche nell'esercizio dell'azione penale si svela l'unità del pensiero governativo.

Ecco che la pratica parlamentare, sempre coerente nel fatto, ha distrutto quelli che sono assiomi dottrinari che non valgono niente.

È unafumosa concezione dottrinale quella che con la indipendenza del pubblico ministero spezza il cordone ombelicale dell'organo giudiziario con il corpo statutale e riduce l'ordine della magistratura in casta chiusa e privilegiata, inibendo il libero circolo delle forze sociali e rompendo la vita fisiologica delle pubbliche funzioni ed il progressivo miglioramento degli istituti. In contrasto a tale proposito dottrinale l'onorevole Orlando predispone il suo sistema contrario e in due punti essenziali l'onorevole Commissione apporta modificazioni che io non approvo.

Sono due i punti: uno è quello per la composizione del Supremo Tribunale disciplinare e l'altro è quello dell'oralità e pubblicità dei dibattimenti disciplinari.

All'articolo 23. se non erro, ella, onorevole Fortis, stabilisce che i dibattiti del tribunale disciplinare debbano avvenire in Camera di consiglio. È vero, onorevole Fortis? È la sua formula?

FORTIS, *relatore*. Sì.

FERA. Mentre il ministro proponeva che i dibattiti fossero pubblici. E il ministro nel disegno di legge completava la forte organizzazione del giudizio con le sanzioni della falsa testimonianza e della subornazione.

FORTIS, *relatore*. I reati comuni sono esclusi.

FERA. Parliamo delle colpe gravi, proprio della disciplina giudiziaria. Giurisdizionare tutto l'organismo disciplinare è conseguente e logico. L'onorevole ministro Orlando riconosce e segue quel criterio fino al limite possibile.

Ed io mi tratterrò brevemente, onorevoli colleghi, su quello che è la prima parte in cui differisce la forma del disegno di legge ministeriale da quella della Commissione parlamentare, cioè la composizione del tribunale supremo disciplinare.

FORTIS, *relatore*. Devo avvertire che le formule della Commissione sono state accettate dal Governo.

FERA. L'ho visto, ma non credo che siano state accettate a cuor lieto.

FORTIS, *relatore*. Perché?

FERA. Perché lo dice ella stessa, onorevole Fortis, nella sua relazione.

Io non voglio niente affatto supporre che possano esserci sottintesi da parte del ministro o da parte dell'illustrissimo presidente della Commissione, ma ella, onorevole Fortis, dice nella relazione che il ministro in seno alla Commissione dichiarò che quella formula egli la poneva come alta questione politica. E dopo aver ella, onorevole Fortis, enunciato le ragioni pro e contro della Commissione, finisce col dire che il ministro aveva superato il contrasto quasi con un'affermazione di responsabilità politica. Questo mi fa supporre che un contrasto vi sia stato...

FORTIS, *relatore*. Sì, sì.

FERA. ...e che il ministro, presentando questa che è una riforma, secondo me, coraggiosa, una riforma ardita, che può ancora trovare avversari ed accaniti oppositori, debba aver trovato in seno alla Commissione qualche contrasto. Non è difficile supporlo.

FORTIS, *relatore*. Sì, sì, l'onorevole Cimorelli l'ha detto.

FERA. Sì, l'onorevole Cimorelli non dice quello che dico io e non loda quello che il ministro con atto di pensiero audace ferma in questo disegno e che ella, onorevole Fortis, ha il torto di snaturare non poco.

L'onorevole Orlando, premesso che il giudice disciplinare dei magistrati deve cercarsi fuori l'ordine giudiziario, in autorità costituzionalmente indipendente e dalla magistratura e dal Governo, fissa la composizione di esso con numero eguale di magistrati e di senatori, mutando fondamentalmente il sistema vigente, che riferisce all'ordine giudiziario il potere della disciplina. Ed in parole dense di finissima osservazione include il cumulo delle ragioni che giustificano l'innovazione cui si oppone un vieto e irragionevole misoneismo: « La composizione mista del supremo tribunale disciplinare assicurerà l'indipendenza, l'imparzialità ed il prestigio: requisiti che forse potrebbero far difetto in collegio di soli magistrati per inavvertita influenza di pregiudizi, preconcetti e abitudini di ambiente e di classe e per quel senso di indulgenza facile a formarsi nell'animo di chi sia adusato alla repressione di azioni antisociali immensamente più gravi ».

L'onorevole ministro avrebbe potuto, onorevole Fortis, (e val la pena che io lo ricordi) ricordarsi della formula precisa dello articolo 93 del disegno di legge Rattazzi del 1853, che è un tessuto di ardite iniziative trasformatrici dello spirito tradizionale dello Statuto albertino.

Ebbene, Rattazzi, che faceva penetrare lo spirito di audacia liberale nel primo assetto dell'unità italiana, nell'articolo 93 aveva detto: Il Consiglio superiore disciplinare è composto di tre senatori, di tre deputati, e di tre giudici inamovibili della Corte di cassazione, nominati dal Re al principio di ogni sessione legislativa.

Ecco dunque che la composizione del tribunale disciplinare, come oggi la dispone il ministro Orlando, ha un precedente storico nel disegno di legge del Rattazzi nel 1853 all'alba del nostro Risorgimento, con una formula direi ancor più libera e coraggiosa, perchè proponeva la partecipazione non solamente di sei senatori, ma di tre senatori e di tre deputati nominati dal ministro.

A tal punto mi piace, onorevoli colleghi, leggere la pagina magistrale della Commissione che ebbe a riferire sul disegno Rattazzi. Essa dice testualmente così:

« Dopo lunghe discussioni, la vostra Commissione, alla maggioranza di quattro voti contro tre, ha deliberato di aderire alla proposta ministeriale, togliendo però al ministro il diritto di intervenire nella Commissione e obbligando il Governo a nominare i membri sul principio di ogni legislatura, onde non abbia il mezzo di rinnovarli frequentemente a seconda delle circostanze.

« Le cose dette più sopra in ordine alla questione se si dovesse affidare alla sola magistratura l'apprezzamento ed il giudizio di quanto concerne la prerogativa della inamovibilità, provano abbastanza, che se la magistratura deve essere rappresentata nel Consiglio superiore di disciplina, non debba però avervi preponderanza.

« Provano ugualmente la convenienza che in esso Consiglio abbiano parte personaggi indipendenti che appartengano al Parlamento.

« Provano, infine, che il Ministero non debba prender parte ad un giudizio provocato da esso, nel quale, invece di recare un voto coscienzioso ed imparziale, potrebbe esercitare una passionata e pernicioso influenza.

« Il potere esecutivo verrebbe rappresentato inanti il Consiglio dal procuratore ge-

nerale presso la Corte di cassazione, che vi adempirebbe le funzioni del Pubblico Ministero.

« Far nominare dai corpi rispettivi i senatori e i deputati, sarebbe cosa non coerente alle disposizioni dello Statuto, giustamente quali il potere esecutivo appartiene al Re.

« È desso che nomina a tutte le cariche dello Stato; da esso emana la giustizia, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce. (Articoli 5, 6 e 68).

« D'altra parte, far nominare i senatori e i deputati dal Senato e dalla Camera, sarebbe lo stesso che dare a tali nomine un colore politico, od associare in certo modo quei corpi legislativi alla responsabilità morale delle deliberazioni del Consiglio di disciplina.

« Per cancellare ogni traccia ed ogni concetto di tale pernicioso responsabilità, uno dei commissari aveva proposto che si lasciasse affatto libera la nomina reale dei membri del Consiglio, senza richiedere la qualità di senatore o di deputato, nè altra qualsiasi. Ma fu risposto che il progetto richiedeva determinate qualità per assicurare al Consiglio quella dignità e quella elevatezza che si conviene ad un corpo incaricato di funzioni così eminenti e delicate, non già nello intento di introdurre l'elemento politico, e tanto meno di partecipare il Senato e la Camera alla mentovata responsabilità.

« Finalmente col far nominare dai rispettivi corpi i senatori e i deputati, non si escluderebbe la possibilità dell'influenza del Governo su tale risultato di nomine, poichè generalmente il Ministero ha l'appoggio della maggioranza senza cui non può conservare il potere ».

E qui son lieto, onorevole Fortis, che la sua proposta di nomina diretta trovi qui conforto perchè anche io penso più rispondente al fine di rafforzare il vincolo della responsabilità ministeriale che l'elezione libera delle assemblee non sperda il criterio cardinale per il quale si istituisce il supremo collegio di disciplina.

E la relazione magistrale ripiglia:

« Tolto l'intervento del ministro, nel seno del Consiglio, non si ha a temere la di lui influenza sulle di lui deliberazioni.

« Non si ha nemmeno a temere l'elemento politico che possano recarvi i senatori e i deputati: sì perchè essi non possono essere dipendenti dal Governo, essendone esclusi

i funzionari stipendiati: sì perchè le loro funzioni durano per una intera Legislatura e non cessano col mutare dei ministri: sì perchè non essendo eletti dai corpi politici cui appartengono, non hanno incarico di rappresentarvi le opinioni politiche professate dalle maggioranze di essi corpi, come non hanno tale incarico quei senatori e quei deputati che fanno parte delle Corti e dei tribunali: sì perchè, finalmente, la missione del Consiglio non è politica, ma limitata a riconoscere ed apprezzare i fatti denunziati per applicarvi le disposizioni della legge ».

Eran dunque più sinceri i nostri padri antichi se non tremavano al pensiero di rompere il circolo stagnante della vita giudiziaria con l'intervento di un controllo estraneo e di nuova luce scintilla la tersa lama del suo pensiero, onorevole Orlando, al raggio limpido del passato. Per giustificazione della sua proposta ho richiamato il prezioso antecedente storico ed ho letto questa pagina.

Nello stesso tempo ho voluto leggere queste pagine per giustificare (ed in questo sono d'accordo con lei, onorevole Fortis), la formula con cui ella modificava la disposizione ministeriale cioè che i sei senatori fossero eletti direttamente dal ministro guardasigilli e non dal Senato...

GUERCI. E senza avvocati esercenti.

FERA. ...e senza avvocati esercenti. (*Interruzione dell'onorevole relatore*).

Sta detto precisamente nel disegno ministeriale questo.

GUERCI. E nemmeno il ministro guardasigilli dovrebbe essere un avvocato esercente!

PRESIDENTE. Non facciamo dialoghi.

FERA. L'interruzione mi piace, perchè è vera e sarà feconda.

PRESIDENTE. Ma le interruzioni, qualunque siano, non piacciono a me. (*Si ride*).

FERA. Ed ha ragione l'onorevole Guerci che sia prudente e rigorosa la condotta dell'elemento politico se si vuole che l'Ordine giudiziario non persista nel pensiero di aversità all'opera dell'Assemblea e ne valuti e ne tema il controllo non per fini bassi di interessi, ma per alta idealità di governo.

E mi consenta la Camera che io aggiunga poche parole sull'altro punto che prescrive nel disegno ministeriale la pubblicità del dibattito disciplinare. Se ella, onorevole Fortis, autorevolmente si accorda con noi sulla premessa della dipendenza del pub-

blico ministero dal ministro e sulla necessità del contraddittorio persistente nell'istruttoria e nel giudizio, infrangendo così le valide formule del Gallo e del Ronchetti che fermavano l'opera del pubblico ministero sulla soglia disciplinare, non deve arrestarsi a mezza via e deve dare suffragio all'oralità aperta del dibattito.

Ella intende che qui sta tutto il valore civile e morale dell'innovazione. Ella conosce per i recenti casi come sia unanime la protesta per il segreto che copre le inchieste e come la pubblica coscienza reclami la luce rischiaratrice sui torpidi ripieghi e sui dannosi espedienti. Così soltanto si perfeziona la riforma presente, alla quale non può nè deve mancare l'assenso dei partiti liberali ed avanzati perchè in essa sono germi di ulteriori evoluzioni della coscienza giudiziaria e del costume morale del paese.

Ormai l'annata terribile è scorsa e la serenità si diffonde. Queste riforme eliminano ogni ingerenza che non è più possibile.

Non è possibile, quando è così assicurata la vera e perfetta indipendenza. Ma resti aperto questo organismo al controllo della pubblica opinione, ma resti vigile, attivo, fecondo il sindacato parlamentare, ma resti chiara ed efficace la responsabilità ministeriale; perchè così soltanto può essere assicurata la funzione della giustizia, che è la più alta, la più vitale funzione di Stato. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, io non darò col mio dire a questo disegno di legge (e del resto non potrei farlo se lo volessi) una importanza maggiore di quella che mi pare debba avere, così come dal complesso delle disposizioni che si vengono leggendo si può arguire. Si tratta di provvedimenti disciplinari e di garanzie della magistratura che mirano a mantenere a questa alta funzione che si esercita nella nostra società quel prestigio e quella dignità che si confà al suo alto incarico.

Comincerò, anzitutto, col dar lode all'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale durante il suo Ministero ha cercato di attuare questi propositi tendenti, nel fatto, ad epurare ed a ridonare alla funzione quell'alto prestigio che apparve in talune sedi andasse perdendo lungo la via. E qui voglio associarmi al collega Fera nel tributare all'onorevole ministro elogi, perchè ha saputo correre là dove il marcio, si

può dire, spuntava e con opportune inchieste ha provveduto in qualche modo.

Però anche io sarei di opinione che queste inchieste avrebbero dovuto avere la massima pubblicità, sia perchè alla maggiore pubblicità si accompagna la maggiore garanzia, sia perchè i colpiti avrebbero avuto maggiori e più chiari mezzi di potersi difendere ove lo avessero creduto, sia perchè le inchieste fatte così sotto forma inquisitoriale e un po' troppo chiusa al pubblico, se non sotto forma di provvedimenti specifici, lasciano sempre nel pubblico qualche dubbio e non appagano anche quando esse siano fatte con esattezza, coscienza e competenza e lasciano adito a supposizioni ed a notizie, sia pure inventate, come quelle che appaiono qualche volta, e in questi giorni ne abbiamo avuto un esempio; notizie che documenti appartenenti ad inchieste sieno scomparsi, o meglio sieno stati trafugati...

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti*. Sono dicerie assurde.

CAVAGNARI. Va bene; ho provocato appunto questa interruzione dal banco del Governo, e me ne allieto perchè la cosa veramente mi aveva prodotto un senso penoso.

Del resto potremo ben cercare di disciplinare questa magistratura, di guarentirla, con disposizioni che verremo consegnando in successivi disegni di legge, nella stabilità delle sue funzioni e di accordarle anche quella inamovibilità di luogo che può dimostrare tutta la nostra devozione e tutto il nostro affetto per l'alta sua funzione; potremo bene, con altre disposizioni, cercare di correggerne i difetti e gli errori; ma francamente io penso che, al disopra di tutti questi provvedimenti che vorrebbero essere intesi a riparare a tutti gli inconvenienti che possono riscontrarsi nelle funzioni della magistratura, bisognerebbe occuparsi dei principi che informano la costituzione di quest'ente e non stancarsi mai di studiare i mezzi affinché a questa elevata funzione venissero chiamati gli elementi più intelligenti e quelli che danno il maggiore affidamento per l'adempimento della funzione medesima.

Finchè noi continueremo a discutere e ad occuparci di provvedimenti disciplinari e di provvedimenti che si risolvono, in certo modo, in una guarentigia per la magistratura, e finchè non baderemo sufficientemente a ciò che costituisce il reclutamento della magistratura, intorno al quale più di una volta

in quest'Aula si ebbe ragione di discutere (ed è poco tempo che ce ne siamo occupati ancora) e non cercheremo seriamente di mettere questi eletti della società in condizioni di potere economicamente corrispondere alla loro dignità, non riusciremo mai a rialzare il pregio dei magistrati e ad impedire gli errori, gli inconvenienti che veniamo continuamente lamentando.

Infatti da qualche tempo a questa parte assistiamo ad una vera ridda di nuove funzioni, di nuovi impieghi e di nuovi stipendi che si vanno creando; assistiamo cioè al fatto di una sperequazione continua al quale francamente non si può pensare se non sentendo il massimo disgusto.

Cito un solo esempio che mi dispensa dal portarne altri che sarebbero forse più salienti. Leggeva stamane nella raccolta delle leggi del nuovo ufficio impiantato da poco in Roma, cioè di un nuovo laboratorio chimico: ebbene, sapete a che cifra sono portati gli stipendi di questo nuovo ufficio? Si parla di sei, di sette, di otto mila lire.

Orbene, sapete quanto tempo occorre perchè un povero magistrato possa arrivare ad ottenere questo corrispettivo?

Questo corrispettivo non si dà che a quei magistrati che sono o consiglieri d'appello o sostituti procuratori generali o, mi pare, presidenti di tribunale, purchè però appartengano alla prima categoria: perchè quelli delle altre categorie non hanno che il minimo di questo stipendio.

Ora vi domando: è possibile che, per quanto la magistratura possa essere soddisfatta dell'alta e nobile missione che ha nella nostra società, possa non vedere con dolore, con pena questa specie di sperequazione, questo strano trattamento che pare fatto apposta perchè si finisca per deplorare che, nel nostro paese, non si sappia con criterio esatto ponderare l'importanza dei servizi che si rendono nell'interesse dello Stato, nell'interesse pubblico, specialmente in materia così delicata, e non si sappia convenientemente compensarli?

Lascio da parte altre funzioni, altri uffici che abbiamo visto sorgere e per i quali sono designati stipendi di fronte ai quali quelli che abbiamo stabilito per la nostra magistratura sono assolutamente irrisori.

Sicchè credo che non si debba perdere di vista (quantunque da poco tempo ci siamo occupati della materia), non si debba perdere di vista che, neppure adesso, la magistratura si trova decorosamente trat-

tata, per ciò che concerne le sue condizioni economiche.

Ed un'altra considerazione, onorevole ministro, mi permetterei di fare circa le garanzie che debbono accompagnare la magistratura.

Poichè siamo nel tema della giustizia, e l'amministrazione della giustizia dipende dal Ministero che a questo nome s'informa, il Ministero stesso, di questa giustizia deve dare l'esempio.

Ora, credo che poco buon effetto abbia sortito tutto quanto concerne quelle promozioni che sono determinate non dalla anzianità, ma o dal merito o dal merito distinto.

Io ho avuto occasione, più di una volta, di lamentare che siano ancora consegnati nelle nostre disposizioni di legge questi concetti i quali fanno sì che, tutti i giorni, si vengano riscontrando promozioni che non sono determinate che dal maggiore ardimento e dalla maggiore audacia; mentre coloro che modestamente compiono il loro dovere, si trovano ad essere i più trascurati.

Mi ricordo che nel disegno di legge del compianto Zanardelli, si ricorreva solamente nella minima parte a questa disposizione: perchè mi pare che un decimo solo dei magistrati si potesse scegliere per merito distinto; in modo che gli altri nove decimi erano scelti secondo quella sapiente norma che viene dal tempo.

Ora, se non si deroga da questa disposizione, stia pur certo il ministro che non si avrà che una causa perenne di malcontento, la quale non porterà che frutti assolutamente deplorabili nella magistratura.

Un'altra osservazione che vorrei fare al ministro, è la seguente.

Io vorrei che la magistratura giudicante fosse mantenuta al suo posto e che quella che regge la parte amministrativa del potere centrale non fosse con la magistratura giudicante confusa; imperocchè quest'alternarsi di magistrati dalla periferia al centro, dall'amministrazione centrale all'esercizio della giurisdizione, dirò così, costituisce un inconveniente che sotto tutti i rapporti bisogna cercare di evitare.

E venendo più precisamente al progetto di legge, io, pur rispettando ed approvando in massima il concetto della inamovibilità anche per quel che riguarda la sede, trovo che le disposizioni consegnate nel disegno di legge (e che mi pare siano già una ripetizione

di altre, con poche modificazioni, che avevamo e che governano attualmente la materia) trovo che queste disposizioni che riguardano l'inamovibilità anche per ragioni di sede, meglio erano definite nel testo primitivo della nostra legge sull'ordinamento giudiziario, quando si diceva che i magistrati per l'utilità del servizio possono anche essere trasferiti da una sede all'altra. E dico questo perchè oggi voi non riuscite a traslocare un magistrato da una sede all'altra se egli non ne fa domanda, o se le condizioni in cui si trova, nella sede in cui attualmente esercita le sue funzioni, sono tali per cui egli non può più continuare con dignità nel servizio che render deve.

Ora al trasloco, secondo le disposizioni di questo disegno di legge, è connesso un concetto di biasimo, il quale deve accompagnare il magistrato nella nuova sede. Su questo non v'ha dubbio, perchè ognuno conosce la legge e sa che se il magistrato è stato traslocato non dietro sua domanda vuol dire che ciò fu per motivi biasimevoli.

Ora io domando: il magistrato traslocato in questa condizione, con quale prestigio va alla nuova sede? Se aveste rispettato la condizione dei motivi di servizio, di quel testo di cui non ricordo i precisi termini: se aveste rispettato la dicitura « per l'utilità del servizio », come si dice mi pare in quel testo, voi potevate prendere lo stesso provvedimento, senza offendere il prestigio del magistrato; pur facendo osservare al magistrato, *in camera charitatis*, quale era la linea di condotta da seguire per l'avvenire; avreste evitato di offendere il prestigio del magistrato ed ottenuto lo stesso scopo, che era quello di allontanarlo dalla sede ove egli non esercitava più le sue funzioni con sufficiente decoro. Ma si volle fare tutto ciò con pubblicità, con la chiarezza, e si finisce poi ecc. Là dove la pubblicità dovrebbe esser data, non si consente, come nell'inchiesta; e qui, dove forse potrebbe esser tollerata un po' d'oscurità nell'interesse del prestigio generale della funzione, qui si volle largheggiare in luce. (Bene! *al centro*).

ALBICINI. Non è mai troppa la luce.

CAVAGNARI. Qualche volta fa anche male agli occhi.

Un'altra disposizione di questo disegno di legge, consegnata nell'articolo secondo è quella per la quale i magistrati, per debolezza di mente ecc., possono essere dispensati dal servizio.

Ora questa mi pare che sia una ripetizione di quel famoso articolo 41 al quale, per mio conto, non mi ero saputo acconciare come misura transitoria quando si discusse il disegno di legge, divenuto poi la legge del 17 luglio 1907.

Allora, si diceva che la disposizione, per la quale il magistrato che si trovasse in quelle tali condizioni, dovesse essere dispensato dal servizio, o messo a riposo doveva essere una disposizione normale e non una disposizione eccezionale e transitoria; e mi compiaccio che qui sia messa come disposizione normale.

PRESIDENTE. Guardi, onorevole Cavagnari, di non esaminare ora diffusamente tutti gli articoli, perchè usciremmo dalla discussione generale.

CAVAGNARI. Sta bene!

Vorrei fare qualche osservazione in ordine a quanto ha detto ieri il collega Luciani, sulla disposizione transitoria, riguardo alla incompatibilità dei magistrati che hanno parenti od affini nelle sedi ove esercitano le loro funzioni.

Io non potrei consentire nella disposizione transitoria, così come è consegnata nel disegno di legge. A me pare che, in ordine a questa considerazione, si presenti un dilemma abbastanza chiaro: o queste condizioni di cose hanno creato e creano inconvenienti, ed allora bisogna provvedervi, oppure, questi inconvenienti non vi sono, ed allora tanto vale lasciare le cose a posto.

Ma poichè gli inconvenienti purtroppo ci sono, io dico: non togliete, con una disposizione transitoria, quello che avete riconosciuto di dover stabilire con una disposizione continuativa della stessa legge.

Tutto al più, se credete di mettere una disposizione transitoria per regolare, dirò così, il passaggio a queste applicazioni di legge, le quali si comprende che urtino in altre considerazioni, potete stabilire un periodo di due o tre anni, che può esser sufficiente per disciplinare convenientemente la cosa.

Ho osservato qualche altra disposizione nel disegno di legge. Per esempio, che, mentre per una disposizione del disegno di legge, il magistrato, per effetto della procedura innanzi ai tribunali comuni, è sospeso, senz'altro, dal servizio, e se ben ricordo anche dallo stipendio; invece, secondo la procedura disciplinare, tutto questo non accade ed è rimesso al giudizio del tribunale disciplinare. Ora,

poichè anche davanti ai tribunali comuni può esser chiamato un magistrato, per motivi che sono anche meno impellenti e meno gravi di quelli per i quali può esser chiamato davanti al tribunale disciplinare; io non capisco perchè nell'un caso la decadenza dallo stipendio e dall'ufficio sia, senz'altro, di diritto, dirò così, accompagni, senz'altro, l'atto procedurale ed il giudizio, mentre nell'altro caso, cioè in quello del procedimento davanti al tribunale disciplinare, prima di decretare la decadenza dallo stipendio e dall'ufficio, si debba aspettare la decisione del tribunale stesso. A me pare che in questi due casi si dovrebbe procedere con un criterio uniforme.

Qualche altra considerazione, che avremo occasione di fare agli articoli, la risparmiò ora alla Camera. Solamente io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, e specialmente quella del Governo e della Commissione, sulla disposizione transitoria che si è messa in questa legge, e precisamente sull'articolo 38.

Anche questo io non me lo so spiegare, perchè qui è detto che, entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno esser dispensati dall'impiego, ecc.; ma a che pro queste disposizioni che si limitano ad un anno di tempo?

Se ci sono condizioni, per le quali i magistrati possono essere allontanati dal servizio, a me pare che qui si commetta lo stesso errore, che si è commesso nella legge del 17 luglio decorso, errore riconosciuto quando si è portata la stessa disposizione come disposizione normale nel merito di questa legge.

Ora io non so capire perchè si sia sentita la necessità di questa disposizione transitoria, la quale non deve avere efficacia che per un anno, mentre le cause, che determinano questa condizione di cose, possono anche protrarsi oltre l'anno. Io del resto, riservandomi di parlare sugli articoli, non aggiungo altro, nè mi occupo della disparità e della contraddittorietà di giudizi, che vedo emergere da questa legge. Dal momento che i giudizi davanti al tribunale comune e davanti al tribunale disciplinare procedono indipendenti gli uni, dagli altri, io mi domando quale sarà la conseguenza dell'uno e dell'altro giudicato sulla opinione pubblica e sui magistrati.

Quale sarà la conseguenza quando noi sentiremo che il tribunale comune ha giudicato in un senso, ed il tribunale discipli-

nare ha giudicato in un altro senso, del tutto contrario?

Io domando quale prestigio potrà avere l'una e l'altra sentenza, quando queste saranno contraddittorie fra loro.

Nell'insieme però, eccetto qualche modificazione, io dichiaro che sono disposto a votare il disegno di legge, augurandomi che però non si perda di vista il precipuo compito nostro, quello cioè di dare alla magistratura maggiori e migliori conforti, che non siano quelli, che vengono dalle guarentigie e dalla disciplina, che sono oggetto di questo progetto di legge.

Solamente quando noi avremo attratto verso la magistratura i migliori elementi e li avremo confortati del maggior sussidio morale ed economico, noi avremo una magistratura, che risponderà degnamente all'alta funzione, a cui è destinata. (*Bene! Bravo!*)

Chiusura della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

Si riprende la discussione del disegno di legge: Guarentigie e disciplina della magistratura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarracino.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge che l'onorevole guardasigilli ha sottoposto all'approvazione della Camera, più che a stabilire norme per la disciplina della magistratura, nel significato ordinario della parola, intende, come bene osserva la Commissione parlamentare nella sua relazione, a regolare, in maniera più rigida e più sicura, la buona amministrazione della giustizia. E per questo, che è problema fondamentale di ogni Stato libero, io non posso non approvare, pienamente e incondizionatamente, quasi tutte le norme contenute nel disegno di legge da quelle sui casi di dispensa dall'impiego a quelle eccessivamente minute, forse, ma non mai superflue, circa alcuni speciali doveri dei magistrati; disposizioni che, integrate e sanzionate da una serie efficace e razionale di pene disciplinari, con l'opportuna e sapiente organizzazione di giudizi e giurisdi-

zioni speciali, valgono a costituire quella « disciplina di ferro », di cui, fin dalle discussioni parlamentari dell'aprile scorso, l'onorevole guardasigilli affermava il principio, e che è veramente garanzia prima del retto funzionamento di questo così alto e importante istituto, su cui riposa in gran parte la compagine e la tranquillità degli Stati.

Ma io credo che sulla via di codesta disciplina di ferro si vada un po' troppo oltre, quando si propone, con l'articolo 3 del progetto, l'incompatibilità per i magistrati di appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado e i loro affini di primo grado, esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

So di andare contro corrente; ma reputo doveroso per ognuno di noi sottoporre al giudizio dell'Assemblea i dubbi e le difficoltà che incontriamo nella discussione delle leggi.

E perchè il mio pensiero non sia frainteso, dichiaro fin da principio che io non sono contrario ad ammettere la parentela o affinità fra il magistrato e un avvocato del luogo come motivo di incompatibilità di sede; ma credo soltanto che non si debba creare per tale motivo un'incompatibilità di diritto, da dichiararsi *ipso iure* e in linea generale, come si fa con l'articolo 3 del disegno di legge, sibbene una incompatibilità di fatto, fondata su circostanze accertate, non limitata ai soli gradi più stretti di parentela e di affinità, e da comprendersi, come le altre, nella disposizione dell'articolo 4.

La disposizione dell'articolo 3, pur così limitata ai vincoli più stretti di parentela e di affinità, mentre per una parte non trova l'imprescindibile suo fondamento razionale, non dico nell'ordinario contenuto e significato delle norme di disciplina, ma nè anche in quello che è e deve essere criterio direttivo nel dettare le norme per la buona amministrazione della giustizia, per l'altra non risponde alle vere e concrete esigenze della pratica.

L'articolo 3, infatti, secondo le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli e della Commissione parlamentare, non ha altro fondamento che questo: diradare la nube di preoccupazioni, di diffidenze e di sospetti che per gli eventuali vincoli di parentela o di affinità fra i magistrati e gli avvocati, si creano e si radicano nel nostro popolo.

Ora a me pare che il legislatore in tal modo si allontani da quello che è suo compito precipuo, di essere, cioè, sereno interprete e supremo moderatore di bisogni sani e sinceri, suggeriti dallo svolgersi di fatti concreti e precisi, per seguire una certa corrente di diffidenza e di sospetti che si insinua a volte nelle masse, più per opera di litiganti di mala fede soccombenti, che per obbiettiva constatazione di fatti, e trova facile appiglio e fertile terreno in coscienze deboli o ineducate o impure.

Il legislatore deve prevedere, disciplinare e colpire, se n'è il caso, il fatto, non il il sospetto del fatto; deve, a chi invoca giustizia, garantire che giustizia sia resa e che il magistrato indegno o colpevole sarà severamente punito; e non, secondando e fomentando il sospetto, cercare, con mezzi più o meno opportuni, di eliminarlo, con grave sacrificio di rispettabili interessi personali e familiari di tutti i magistrati, e tanto meno sancire: « Pur che il reo non escampi, il giusto pera e l'innocente ».

Altrimenti la legge sulle guarentigie della magistratura diventa, come già si disse, la legge del sospetto; la legge sulla disciplina della magistratura, che è e deve essere soltanto *preventiva*, diventa legge di *prevenzione*.

Io non dico già che il magistrato sia o debba essere, come la moglie di Cesare, insospettabile; no. Io dico che su ogni magistrato, come e più che su ogni altra persona che eserciti pubbliche importanti funzioni, deve vigilare l'occhio dell'autorità gerarchica superiore e del pubblico; ma intendo e dico che il sospetto per dar luogo a un provvedimento qualsiasi, il quale anche se non *punitivo* è il più delle volte *nocivo*, debba essere serio, fondato, giustificato, debba in una parola diventare fatto certo, preciso, concreto, e però anche, secondo i casi, punibile.

E per questo è opportuna e sufficiente la norma dell'articolo 4 del progetto, che affida al potere discrezionale del ministro il prendere, con le opportune cautele e garanzie e sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, i provvedimenti suggeriti da una constatata incompatibilità di residenza dei magistrati, per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa. E senza loro colpa sarebbe il caso del *fumo venduto* da indegni parenti.

Ma c'è un altro aspetto della questione, che è anche più grave e per cui la dispo-

zione dell'articolo 3 mi pare contrasti con quella larghezza di criteri liberali, con cui l'onorevole guardasigilli si è proposto di risolvere l'ardua questione della disciplina della magistratura.

È naturale e d'altronde giustissimo desiderio di ogni magistrato (e l'esperienza quotidiana lo dimostra) specialmente quando abbia raggiunto i gradi più alti della carriera, di tornare dopo lungo peregrinare per le varie sedi giudiziarie del Regno, nel luogo dove lo chiamano affetti di famiglia, rapporti di interessi privati, carità del natio loco: ed è desiderio cotesto così naturale e profondo, che non possiamo illuderci valga a sradicarlo la minacciata incompatibilità di sede, di cui all'articolo 3 del progetto.

Ora avviene di frequente che in tale sede il magistrato abbia qualche parente o affine nei gradi previsti dall'articolo 3, che eserciti la professione di avvocato o di procuratore (si pensi che per i consiglieri di appello e di cassazione la sfera di incompatibilità è estesa a tutto un distretto di Corte di appello). E il magistrato aspirante a tal sede, eviterà, naturalmente, a tutti i costi la incompatibilità. Ed allora egli sarà costretto a non fare di suo figlio un avvocato, se pur questi lo voglia e vi abbia tendenza; e vedrà con vero terrore la possibilità di un matrimonio tra una sua figlia e un avvocato del luogo; e si dovrà ingiustamente ed egoisticamente opporre a queste, pur legittime, aspirazioni!

E così, voi vedete, onorevoli colleghi, che si perviene, indirettamente, a porre dei vincoli incredibili e impossibili alla libertà del magistrato e dei suoi parenti.

Sul capo del magistrato, che in tutto il corso della sua carriera aspirerà a tornare nella città natia, specialmente se sede di elevato grado di giurisdizione, peserà come una biblica maledizione: « Tu non sposerai la figlia di un avvocato, non farai nè di tuo figlio, nè del tuo figliastro, nè di tuo fratello un avvocato; tu non farai sposare a tua figlia un avvocato: e se ciò farai, andrai ramingo per tutte le regioni del regno, ma non potrai mai tornare sotto il tetto paterno ».

E al magistrato che, nell'altezza incontaminata della sua coscienza, opporrà la propria onestà insospettata e insospettabile, il legislatore, rigido e severo, dirà con le parole di Amleto: « Sii tu candido come la neve, sii tu puro come il giglio, non sfugirai alla calunnia e al sospetto ».

L'articolo 3 riesce, dunque, indirettamente, a una disposizione illiberale: perchè noi non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che in ogni ordinamento disciplinare, sia rigido quanto si voglia, c'è sempre una sfera di diritti e di interessi personali che è e deve rimanere inviolabile e sfugge a ogni tentativo di reggimentazione, essendone soltanto affidato il sano e retto uso alla onestà e integrità della coscienza individuale.

Ma, quel che è più grave, il provvedimento restrittivo e illiberale finirebbe per colpire i buoni e rispettare i cattivi.

Chi vieterà al figlio, al genero, al fratello del magistrato di iscriversi nell'albo di una sede vicina e di esercitare la professione, sotto la firma di un prestanome o di un socio, nella sede del magistrato suo parente, senza farlo neppure astenere nelle proprie cause?

Così la incompatibilità diviene più grave, e intanto non vi è altro mezzo per colpirla se non la disposizione dell'articolo 4. E allora perchè non limitarsi a questa per tutti i casi, quando siano bene accertati e constatati?

Un'altra osservazione e avrò finito. Il disegno di legge si preoccupa, come motivo legale di sospetto e di incompatibilità, dei soli rapporti di parentela o di affinità, « per il facile dubbio — come dice la relazione ministeriale — che il magistrato possa esercitare una diretta o indiretta efficacia per agevolare le vittorie del patrocinatore suo parente ».

Ora è agevole notare che i vincoli di parentela non sono i soli e neanche i più pericolosi motivi di cotesto facile dubbio o sospetto, anzi sono, fra i tanti, i più controllabili e più evidenti per la notorietà del vincolo e, il più delle volte, per l'identità del cognome.

Che dire dei vincoli di interesse e di amicizia, che possono esistere, saldi e antichi, tra magistrati e avvocati?

E si noti che, mentre i vincoli di parentela sono motivi di recusazione, e possono quindi agire, se mai, solo indirettamente, i vincoli di interesse e di amicizia sfuggono spesso al controllo e agiscono direttamente e con efficacia assai maggiore.

E perchè, inoltre, il vincolo di parentela tra un magistrato, che non è quello che giudica, e l'avvocato può spiegare una efficacia per agevolare le vittorie, e non anche e maggiormente lo stesso vincolo tra

l'avvocato e un componente il Consiglio supremo della magistratura, per il quale, a esser logici, la incompatibilità di sede dovrebbe estendersi a tutto il Regno?

E una volta sulla via dell'influenza che la qualità personale del patrocinatore può esercitare sul magistrato, di quanti altri casi non ci dovremmo noi preoccupare?

Come vedete, onorevoli colleghi, se il criterio del sospetto si volesse veramente mettere a base di una ragione di incompatibilità, se veramente si volesse diradare tutta la nube dei sospetti che si dice persino sull'opera del magistrato, ben altri e più gravi rapporti che non quelli di semplice parentela o affinità converrebbe prevedere e colpire.

È perciò ingiusta la norma che eleva a motivo legale, *aprioristico* e indiscutibile d'incompatibilità il solo rapporto di parentela o di affinità, lasciando gli altri, che sono per avventura i più numerosi e più gravi, al potere discrezionale del ministro. È ingiusta e pericolosa anche, perchè quando voi vi mostrate preoccupati dei rapporti di parentela come motivo, per così dire, di *legittima suspicione*, fomentate e secondate tutti gli altri e più gravi motivi di sospetto che possono serpeggiare nelle masse e di cui voi mostrate di preoccuparvi meno o niente affatto.

Propongo perciò che siano soppressi i primi tre commi dell'articolo 3 del progetto, e che l'articolo 4 sia emendato, facendo espressa menzione, tra i motivi di incompatibilità, dei vincoli di parentela e di affinità, nel seguente modo: « I magistrati inamovibili, che o per vincoli di parentela o di affinità con persone che nella circoscrizione, cui essi appartengono, esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore, o per qualsiasi altra causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altre sedi per decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura ».

La stessa formula adottata nell'articolo 4 dal ministro e dalla Commissione mi dà ragione.

E infatti, se la parentela o affinità debba dar luogo a una incompatibilità legale o di diritto, a che servirà il parere del Consiglio superiore della magistratura prima di emet-

tere il decreto di tramutamento del magistrato?

La relazione ministeriale dice che: «l'obbietto del voto è in tal caso, solamente, quello di constatare se esistano gli estremi materiali di fatto dai quali l'incompatibilità dipende».

Ma è chiaro che a tale constatazione, che si riduce a verificare soltanto gli atti dello stato civile, basta l'opera modesta di un impiegato qualunque, e non occorre l'intervento del Consiglio superiore.

Se l'esercizio di un potere consultivo deve esservi da parte del Consiglio superiore, ciò non è conciliabile in alcun modo col carattere di incompatibilità legale e aprioristica.

Premesso quanto ho avuto l'onore di esporre, ne deriva come conseguenza necessaria la soppressione dell'articolo 37 delle disposizioni transitorie.

Basta, per tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 4 della legge.

Ma, ove la mia proposta sia respinta, mi pare ingiusto che l'eccezione dell'articolo 37, pienamente giustificabile come disposizione transitoria, venga limitata al tempo pel quale il magistrato conservi lo stesso grado, quasi che egli non meriti maggior riguardo e maggior considerazione quando sia promosso.

Anzi, poichè la disposizione transitoria fa sempre salva l'applicazione dell'articolo 4, il fatto di non avere il ministro applicato tale articolo durante la permanenza del magistrato nello stesso grado, è prova che nel fatto non siavi stata reale incompatibilità, e che manchi, pertanto, ogni ragione per togliere al magistrato il beneficio della disposizione transitoria.

Ecco perchè propongo pure di sopprimere nell'articolo 37 l'inciso: « finchè conservino lo stesso grado e la stessa residenza ».

Onorevoli colleghi, si è detto, e giustamente, che l'opinione della giustizia è altrettanto necessaria quanto la realtà della giustizia stessa: ora io ritengo che questa opinione si debba formare e conservare salda, non secondando e codificando il sospetto, ma scoprendo con occhio vigile le colpe e reprimendo con mano pronta e ferma i colpevoli.

Il popolo, di fronte a qualche motivo di sospetto che voi cerciate di eliminare, ne avrà sempre altri e più gravi, che scoteranno la sua opinione della giustizia e la fiducia nello Stato: a fargli acquistare e

conservare questa fiducia e quella opinione, gioverà soltanto reprimere, e vigorosamente, le indegnità e gli abusi dei magistrati, sotto qualsiasi forma, per qualsivoglia motivo.

Ed ho finito.

Non so, onorevoli colleghi, se sarete della mia opinione; ma ho la coscienza di aver fatto il mio dovere. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

DI SANT'ONOFRIO. Onorevoli colleghi, vi sembrerà strano che io, che non sono nè avvocato, nè magistrato, nè professore, osi intervenire in una discussione che si riferisce alla magistratura. Da molti anni (perchè purtroppo sono uno dei più anziani in questa Camera) ho sentito qui brillantissimi discorsi relativamente ai magistrati, ai cancellieri, agli uscieri, perfino ai portieri, insomma relativamente a tutti coloro che si qualificano sacerdoti di Temi: *nos autem sacerdotes justitiam colimus*, dice il giurconsulto romano. Ma mai o rare volte (mi pare soltanto per opera dell'onorevole Colajanni) ho sentito parlare in favore della enorme classe di quei disgraziati che alla giustizia devono ricorrere, di quella classe proletaria della giustizia, di cui pochi o nessuno si cura.

Comincio per dichiarare che accetto con molto favore questa legge che nella sua saggezza l'illustre ministro guardasigilli, che mi duole non vedere al suo posto e a cui auguro di presto guarire dalla sua indisposizione, e la dotta Commissione hanno proposto per garantire e disciplinare la magistratura, che costituisce il fulcro dello Stato ed alla quale appartengono tanti e così valorosi, dotti e rispettabili uomini.

Ma vorrei anche che qualche garanzia s'introducesse a favore dei meschinelli che alla magistratura devon ricorrere, e che in questa occasione io credo di rappresentare.

Cominciamo dalla materia penale. Vi sono dei disgraziati che, nel periodo istruttorio, vengono tratti in carcere, dove devono languire anni ed anni: è questa una vera indegnità (permettete che io lo dica) contraria a qualunque principio di civiltà.

La società non ha il diritto di distruggere la vita sociale morale, economica, familiare di un cittadino, tenendolo perfino due o tre anni in carcere preventivo mentre non è che un semplice imputato che molte volte viene assolto. Chi gli restituisce gli anni passati in carcere, chi gli gli ridà le sostanze sperperate? Nessuno;

ed egli rimane distrutto fisicamente, economicamente e moralmente.

A ciò si aggiungano i frequenti arresti arbitrari. L'onorevole Chimienti oggi ha richiamato l'attenzione della Camera sopra un fatto veramente pietoso; l'altro giorno l'onorevole Bissolati ci ha citato un altro fatto di arresto arbitrario: è vero che in questo caso il ministro di grazia e giustizia ha promesso una inchiesta, ma qui si trattava di un personaggio che godeva la protezione autorevolissima dell'onorevole Bissolati ed apparteneva al partito socialista.

Certamente se si fosse trattato di un povero operaio, di un disgraziato contadino od anche semplicemente di un monarchico, questa inchiesta non si sarebbe fatta. Eppure nessun sacerdote di Temi si è mai o rare volte di simili questioni occupato.

Facevo eccezione per l'onorevole Valli, che mi dispiace di non vedere qui, il quale recentemente mosse una interrogazione relativamente alla prigione dello scultore Cifariello, che è detenuto mi pare da cinque o sei anni.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Sono due e mezzo.

DI SANT'ONOFRIO. Sono anche due e mezzo, non è questo un sistema che deve seguitare.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Sono già troppi! lo comprendo bene.

DI SANT'ONOFRIO. Io credo che ciò dipenda in gran parte dal cattivo ordinamento dell'istituto del giudicato d'istruzione, poichè da noi, anche quando un giudice non è ritenuto capace di fare l'istruttore, molte volte lo si nomina a quel posto anche per pietà. È un povero magistrato, si dice, ha famiglia, quattro o cinque figli; mettiamolo a fare il giudice istruttore, così godrà del soprassoldo.

FORTIS, relatore. Verissimo!

Una voce. E gli aggiunti giudiziari?

DI SANT'ONOFRIO. Anche peggio.

Si nasce giudice istruttore come si nasce poeta. Non tutti sono atti a coprire tale delicato ufficio: ci vuole abilità e tatto speciale. Quindi si farebbe molto bene a seguire l'esempio di altre nazioni, dove il giudicato d'istruzione forma una carriera speciale con ruolo a sè, costituita in seguito a selezione speciale. Da noi invece si cambiano da un momento all'altro e niente va così male come questo ramo delicatissimo di servizio.

Si dirà che ciò non è argomento di questa legge. Però essa dispone delle penalità per magistrati che non adempiono al loro dovere.

Io credo quindi che si dovrebbero applicare queste penalità anche a quei giudici istruttori che non funzionano con la necessaria abilità e sollecitudine! E se anche non volete adottare delle penalità, date allora un premio a chi adempie con zelo al proprio ufficio: favoriteli nelle promozioni, ma non lasciate che le cose continuino come oggi. Ciò legittimò la fuga di Nasi, perchè altrimenti sarebbe stato più di due anni nel carcere preventivo. E passo brevemente all'ordine civile.

Spesso, anzi il più delle volte, le sentenze civili non sono cassate per vizi di forma imputabili alle parti, ma per errori, per negligenze o per ignoranza dei magistrati.

Qual'è la posizione che si fa allora ad un disgraziato litigante? Egli deve ricominciare tutta la causa e quindi andare alla ricerca di nuovi difensori in altra sede, deve rifare tutte le spese e perdere un tempo infinito. Vedete quale grave danno gli deriva da simile stato di cose. Il magistrato non deve essere un ignorante, nè un incurante. Quindi si dovrebbe provvedere. Purtroppo l'uomo non sente che due stimoli: la punizione e il premio. Perciò i negligenti o ignoranti dovrebbero essere puniti facendo, per esempio pagar loro le spese del nuovo giudizio. Forse questo sarebbe eccessivo...

CAMPI EMILIO. Non cassano più una sentenza allora!

DI SANT'ONOFRIO. Ma almeno non li promovete ed applicate loro le disposizioni del titolo 2 della legge.

Non parliamo poi di tutte le lentezze di procedura, degl'infiniti rinvii, delle frequenti interlocutorie nelle quali abbozzano i magistrati, perchè è il modo di levarsi facilmente le seccature. I giudizi di graduatoria poi sono giudizi addirittura eterni; non terminano mai. Vedete dunque che la massa del pubblico, che deve adire la giustizia, non se la passa molto bene ed ha diritto a che Governo e Parlamento provvedano.

E passo ora ad un'altra questione gravissima, della quale si sono occupati quasi tutti gli oratori che mi hanno preceduto, voglio parlare della inamovibilità, intorno alla quale la relazione è stata assai sobria. Mi permetta dunque la Camera alcune brevi considerazioni che farò sempre nell'interesse del pubblico.

Io sono un fautore convinto della necessità che la magistratura abbia la più alta indipendenza, essa deve amministrare la giustizia che è il fondamento dei regni: *justitia fundamentum regni*.

Certo è impossibile applicare la giustizia assoluta, perchè l'assoluto non esiste, ma dobbiamo fare in modo che essa vi si avvicini più che sia possibile.

Uno dei mezzi, per me non principali e molti oratori precedenti l'hanno dimostrato, adottato in Italia per elevare il prestigio della magistratura è la inamovibilità. Io ritengo che l'inamovibilità si possa adottare per il grado, ma non estendere anche alla sede.

Accetterei quindi la proposta ministeriale anche a preferenza di quella della Commissione, purchè si trattasse sempre di inamovibilità di grado e non mai di sede.

Credo poi pericoloso estenderla ai gradi inferiori, come fa il disegno di legge.

L'eccessiva permanenza dei funzionari in una località è causa di gravi inconvenienti. Il funzionario alla lunga finisce per crearsi un ambiente a se viene a contrarre amicizie, relazioni spesse volte pericolose e compromettenti e quindi sarebbe sempre ottima norma non farlo fermare troppo lungamente nella stessa residenza. (*Commenti*). Specialmente questo si dovrebbe applicare al magistrato, massime se egli è originario della provincia dove esercita il suo ufficio.

Ivi ha le sue parentele, i suoi interessi economici, le sue relazioni di amicizie e molte volte, quello che è peggio, le relazioni di partito che lo fanno agire in modo non troppo corretto. (*Bene!*)

Le nostre repubbliche del medio-evo nella loro saggezza stabilivano che il capitano di giustizia non potesse essere del comune. Ed infatti il mio amico onorevole Fortis, il quale vive vicino ad una repubblicetta che ha ancora istituzioni medioevali, sa benissimo che il magistrato di giustizia, mi sembra così lo chiamano, non può essere di San Marino, ma è un giudice italiano.

Ritengo che la causa principale della decadenza lamentata dipenda precisamente da ciò che noi non abbiamo più una magistratura italiana, ma una magistratura torinese, palermitana, fiorentina, ecc. una magistratura che è tutto fuorchè nazionale.

E da ciò la necessità delle incompatibilità morali contemplate nell'articolo 3, le quali all'onorevole Luciani sembravano anche

insufficienti. Queste incompatibilità, che per me suonano offesa alla magistratura che racchiude nel suo seno tanti elementi nobilissimi, sono la conseguenza naturale delle inamovibilità di sede. Io credo che per la dignità della magistratura sarebbe molto meglio togliere l'inamovibilità di sede e cancellare tutta quella serie di disposizioni, di sospetto che si fanno contro di lei e non conferiscono certo alla sua dignità.

L'onorevole Cimorelli, che oltre ad essere un valoroso deputato è un valentissimo magistrato, ha avuto il grande coraggio di parlare contro l'inamovibilità di sede. Egli ci ha fatto certe descrizioni del come sono tenute le riunioni delle Camere di consiglio, che dovrebbero dar molto a pensare a tutti coloro che di questa materia si occupano.

L'onorevole Luciani ha detto che l'inamovibilità di sede era accolta generalmente da tutti.

Quest'oggi veramente gli oratori che mi hanno preceduto non hanno tutti confermato tale sua teoria. Ma se anche fosse vero quello che egli dice, io mi troverei in ottima compagnia, perchè egli ha citato come contrario a l'inamovibilità il Rattazzi.

Ora il Rattazzi, oltre che un eminente giurista, fu una delle più nobili figure e dei più eminenti uomini di Stato del risorgimento italiano, e si può essere ben onorati di seguire le sue idee.

Ricordo l'opera del Tajani. Anche allora una nuvola di sospetti aleggiava sulla magistratura. Ebbene, con pochissimi traslochi, egli rimise l'ordine e ne rialzò il prestigio che deve stare nel cuore e nel pensiero di tutti.

Ed oggi come allora questo prestigio è depresso precisamente per le ragioni dette poc'anzi che a cagione dell'inamovibilità di sede noi non abbiamo più una magistratura nazionale, ma locale.

Il magistrato perciò molte volte, per evitare fastidi e noie, chiude non uno, ma tutti e due gli occhi, di fronte a coloro che possono dargli disturbo e recargli danno.

Ma ormai l'inamovibilità del magistrato, massime nei gradi superiori, è entrata nella consuetudine e non sarebbe facile abolirla anche con un ministro come l'onorevole Orlando ed un relatore come l'onorevole Fortis. Devo quindi accettarla.

Però questo disegno di legge contiene un'innovazione gravissima: estende l'inamovibilità di sede a quei magistrati che devono esercitare l'ufficio di pretore.

Questo porterà conseguenze non indifferenti che io mi permetterò, con la mia forma assolutamente disadorna e con la mia consueta schiettezza di segnalare alla Camera.

I pretori fino ad ora non usufruivano del diritto di inamovibilità. Eppure, era questo il ramo giudiziario che meglio funzionasse, sia perchè composto di giovani valorosi e colti, sia perchè non legati dall'inamovibilità potevano seguire con maggior imparzialità gli interessi della giustizia. D'ora innanzi però una massa di giudici procurerà di andare nei loro paesi di origine, ove hanno le proprie famiglie, le loro relazioni, i loro interessi, e a questi aggiungeranno lo stipendio non indifferente, mi pare di 3,500 o di 4,000 lire, che nelle grandi città è cosa da nulla, mentre nei piccoli centri diventa una rendita considerevole. (*Commenti*). Così uniranno l'utile al dilettevole, lo stipendio all'amministrazione dei loro beni e diventeranno i veri padroni assoluti del proprio comune.

Mettete il caso che questo pretore, eternamente inamovibile, se non commette una delle gravi mancanze contemplate nell'articolo 4, sia fratello, cugino, parente del sindaco; allora non vi potranno più essere opposizioni, finiranno necessariamente i partiti. Perchè bisogna ricordarsi che il pretore nei piccoli paesi è la più alta autorità, il più autorevole personaggio che ci sia. Dunque mettete il più alto personaggio giudiziario accanto al più alto personaggio amministrativo, che è il sindaco, i comuni si renderanno i loro schiavi. Guai a chi si oppone al sindaco ed al pretore, il quale non è solo funzionario civile, ma per mille altre leggi interviene in tutta la vita amministrativa ed economica del comune.

Noi inaugureremo la più atroce delle tirannie. Era molto meglio il Borbone o il Papa, perchè almeno stavano lontani. Ma noi col nuovo sistema di inamovibilità di sede, avremo dei tirannelli in sessantaquattresimo sparsi per tutta l'Italia.

E voi, onorevoli colleghi dei colleghi rurali, pensate bene che, se questo provvedimento passerà senza alcuna modificazione, dovrete inchinarvi sempre dinanzi al pretore, se vorrete tornare alla Camera. (*ilarità*).

Ma mi sia lecita un'altra osservazione; ormai nel nostro paese la corrente che predomina è quella della statolatria; man mano andiamo municipalizzando e statizzando tutto; credo che tra poco anche i servizi

privati saranno statizzati e faremo delle cucine di Stato, come del resto in Baviera si ha la birreria di Stato.

Tuttociò però richiede uno Stato fortemente organizzato e principalmente forte rispetto ai suoi organi, mentre noi invece, invasati da un furore insano, continuiamo a tagliare nervi e muscoli a questo Stato rendendolo anemico e debole in modo che non sarà più in grado di resistere a nessuno ed i suoi organi saranno i primi ad essergli contrari.

È nostro dovere di curare il benessere degli impiegati dal punto di vista morale ed economico; ma questi impiegati non debbono costituirsi in nemici dello Stato; essi debbono formare una sola famiglia appunto nell'interesse pubblico. Uno Stato sia monarchico, sia repubblicano, sia socialista deve essere forte; questa è la prima e necessaria condizione perchè possa vivere efficacemente e sviluppare la sua missione. Invece noi siamo ognora sotto l'incubo di una grande diffidenza, che ha la sua origine nei tempi delle tirannie, e vediamo continuamente nello Stato il nemico maggiore e quindi non facciamo altro che ricercare i mezzi per intralciarne l'azione; ed ora, appunto per questo sentimento di diffidenza, alle altre debolezze dello Stato aggiungiamo anche quella della inamovibilità di sede dei magistrati inferiori, e così a poco a poco faremo dell'Italia un grande Stato burocratico privo d'ogni geniale idealità come sono la Cina e la Russia.

Ma non mi voglio dilungare in questa materia, perchè già altri oratori, più valenti di me, l'hanno validamente trattata; spero che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione vorranno provvedere al riguardo e fare qualche altra proposta che valga a temperare il provvedimento di cui ho parlato.

A questo proposito mi sono permesso di presentare un'aggiunta all'articolo terzo e mi lusingo che la Commissione e specialmente l'onorevole relatore, lo vorranno esaminare ed approvare.

Vengo ad un'ultima osservazione. Tutti parlano della necessità di elevare il prestigio della magistratura; ma se noi vogliamo che sia veramente come deve essere posta in alto e possa seguire i nobili esempi che ha dato l'antica magistratura italiana ai tempi dei Governi assoluti, quando vi erano magistrati che non firmavano le sentenze che loro si volevano imporre e non avevano l'inamovi-

bilità, occorre circondarla dal massimo rispetto; il che oggi non accade, perchè i magistrati per il quieto vivere sono obbligati molte volte a barcamenarsi. Ormai qualunque strascina-faccende, qualunque avvocato azzecagarbugli, quando vede che la sua causa pericola, finisce prima con insolentire il magistrato e poscia col gettargli sdegnosamente in faccia la toga. È un fenomeno questo che non si vede che in Italia e rarissime volte in Francia. Il povero magistrato se vuol mantenere integra la sua dignità finisce per vedersi boicottato od, anche peggio, diventa vittima dello sciopero degli avvocati per solidarietà di classe: e la conseguenza è che egli finisce per sottomettersi, perchè nessun ministro si vuol porre in rotta col foro massime di un grande centro o di una grande città.

Dunque che autorità, che dignità volete che abbia questo magistrato che non può mantenere il proprio decoro? Anche questa non è questione attinente al presente disegno di legge; ma io mi sono permesso di richiamare su di essa l'attenzione del Governo, perchè, forse, nello studio del codice di procedura, veda se sia possibile d'introdurre provvedimenti che, se non tolgano assolutamente, almeno moderino questo stato di cose.

Non aggiungo altro, e ringrazio i colleghi della benevolenza con la quale mi hanno onorato della loro attenzione.

Voterò con molto piacere questo disegno di legge che è un altro dei fortunatissimi atti dell'onorevole Orlando, col quale mi rallegro di cuore, per rialzare il prestigio della magistratura, che noi tutti amiamo di intenso affetto perchè costituisce il glorioso Palladio delle nostre libertà politiche e civili. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

(*Non è presente*).

Voci. A domani! A domani!

FORTIS, presidente e relatore. Dal momento che la discussione si deve interrompere, mi pare che si possa differire senz'altro.

PRESIDENTE. Ma sembra che l'onorevole Callaini sia disposto a parlare.

FORTIS, presidente e relatore. Allora sta bene; per me, parli pure.

CALLAINI. Onorevoli colleghi, nei collegi giudiziari, creati apposta per garantire, con la pluralità dei giudici e con la luce della discussione, la retta amministrazione della giustizia, il più delle volte accade che il giudizio, anche sopra gravi contese, è opera soltanto del giudice relatore.

All'oggetto di rendere seria ed efficace la garanzia della collegialità, e, al tempo stesso, di rendere seria ed efficace la responsabilità del magistrato tende il mio emendamento così concepito:

« Nelle deliberazioni collegiali però è concessa al magistrato o ai magistrati dissidenti la facoltà di dichiarare il loro voto di scissura ed alle parti interessate il diritto di averne copia autentica ».

Concedendosi al magistrato la facoltà di spiegare il suo voto di scissura, si darà alle parti contendenti la sicurezza che ogni loro deduzione, ogni loro documentazione sarà veduta, discussa e ben giudicata, e non sarà negletta, siccome non rare volte accade. E si darà pure al magistrato il modo di far conoscere, legittimamente, lo scrupolo della sua coscienza, il corredo della sua coltura e la corretta indipendenza del suo carattere.

Non voglio trattenere a quest'ora la Camera in raffronti legislativi e dottrinali. Vi sono autorevoli autori che sostengono l'una tesi e l'altra.

In Francia si provò, più volte, l'uno e l'altro sistema; anche nella mia Toscana s'accordò ai giudici la facoltà di dare la spiegazione del proprio voto e, durante quel tempo, si ebbe in Toscana un periodo floridissimo per la giurisprudenza.

Del resto, onorevoli colleghi, quelli che possono credere ardita questa mia proposta, io li prego di considerare che l'obbligo della segretezza è più una lustra, che sostanza.

Quasi sempre, in ispecie quando trattasi di cause celebri, dopo la pubblicazione della sentenza, si conosce come ciascun magistrato abbia votato. Anzi, molti di questi magistrati si fanno un pregio di spiegare e far conoscere la loro opinione.

Basterà citare il caso ultimo della Casazione nell'affare Nasi. (*Commenti*).

Si poteva comprendere l'obbligo della segretezza, quando, in epoca di giustizia barbarica e di cittadine turbolenze, era necessario porre i giudici al riparo di rappresaglie e vendette selvagge.

Ma oggi che tutte le istituzioni vivono di pubblicità, dal Parlamento al comune, il

segreto delle opinioni a me pare un vero anacronismo. Non propongo l'obbligatorietà del voto palese, ma la facoltà al magistrato di spiegare il suo voto, quando lo creda opportuno.

Del resto a che tanta titubanza? Forse che i giudici conciliatori e mandamentali non palesano le loro opinioni, e non assumono la intiera responsabilità delle loro sentenze? Forse che il pubblico ministero in tutte le cause nelle quali interviene non ha il coraggio delle sue opinioni?

Io penso, onorevoli colleghi, che la facoltà di dichiarare il proprio voto possa servire di salutare emulazione fra i magistrati e fortificare in essi il sentimento delle responsabilità e convertire la Camera di consiglio in una palestra di dotte discussioni generatrici di illuminate sentenze.

Confido che l'onorevole ministro e la Camera vorranno prendere in seria considerazione questa mia proposta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Così ella ha svolto anche il suo emendamento?

CALLAINI. Sissignore.

PRESIDENTE. Non ci sarebbe che l'onorevole Abignente iscritto...

(*Non è presente*).

Bisognerà rimettere questa discussione a martedì.

FORTIS, presidente e relatore. Io avevo già sottoposto all'onorevole Presidente le ragioni per le quali, d'accordo col ministro, si darebbe la precedenza alla discussione del bilancio di grazia e giustizia; e queste ragioni sono disposto a dire anche alla Camera.

PRESIDENTE. Vuol dire che manterremo nell'ordine del giorno il seguito di questa discussione; e poichè immediatamente dopo viene il bilancio di grazia e giustizia, se sarà il caso, si proporrà un'inversione.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge: Provvedimenti per i bilanci delle colonie d'Africa e per il contributo dello Stato nelle spese delle colonie stesse:

Presenti	218
Votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	182
Voti contrari	36

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Agnesi — Albertini — Albicini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Artom — Aubry.

Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Battaglieri — Benaglio — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Biancheri — Bianchi Emilio — Borghese — Botteri — Bracci — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Calissano — Callaini — Calleri — Calvi Gaetano — Camera — Camerini — Campi Emilio — Campi Numa — Campus-Serra — Canevari — Cantarano — Cao-Pinna — Cappelli — Caputi — Carboni Boj — Carcano — Cardani — Carnazza — Casciani — Cascino — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Celli — Centurini — Chimienti — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimagli — Cimorelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Conte — Credaro — Crespi — Curreno — Cuzzi.

Da Como — Daneo — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — Del Balzo — Della Pietra — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Tilla — Di Cambiano — Di Rudini Antonio — Di Rudini Carlo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea.

Facta — Faelli — Falconi Nicola — Falletti — Fasce — Felissent — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Fortis — Fortunati Alfredo — Fradeletto — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Galimberti — Galletti — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gattorno — Giordano Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Gorio — Greppi — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci.

Jatta.

Lacava — Landucci — Lazzaro — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lucca — Luciani.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Manna — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Margaria — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Masi — Mazziotti — Mazzitelli — Mendaja — Mezzanotte — Miliani — Mira — Montagna — Montauti — Montemartini — Morelli Enrico — Moschini.

Negri de Salvi.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Paniè — Papadopoli — Pastore — Pavia — Pellecchi — Pescetti — Pini — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzo Marco.

Rampoldi — Rasponi — Rebaudengo — Reggio — Ricci Paolo — Richard — Rienzi — Rizzetti — Rochira — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Gaetano — Rossi Teofilo — Rota Francesco — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Salandra — Salvia — Sanarelli — Santini — Saporito — Scalini — Scaramella — Manetti — Scellingo — Schanzer — Sili — Solimbergo — Sormani — Soulier — Spirito Francesco — Squitti — Stoppato.

Talamo — Tanari — Tedesco — Teso — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Treves — Turati — Turco.

Umani.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Venezia — Vicini — Visocchi.

Wollemberg.

Sono in congedo:

Bernini — Bianchini.

Casuto — Cesaroni — Compans — Cornaggia — Curioni.

Dagosto — D'Alì — Danieli — D'Aronco — De Michetti — De Viti de Marco — Di Lorenzo.

Fabri — Farinet Francesco — Florena — Francica-Nava.

Giardina — Ginori-Conti.

Lucifero Alfredo.

Malvezzi — Medici — Mirabelli — Montiguarnieri — Morando — Morelli-Gualtierotti.

Orsini-Baroni.

Pasqualino Vassallo — Poggi — Pozzi Domenico — Pugliese.

Quistini.

Raineri — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Ronchetti.

Santoliquido — Scorciarini-Coppola — Spallanzani.

Testasecca — Tinozzi.

Ventura.

Sono ammalati:

Aguglia — Arnaboldi.

Baccelli Alfredo — Bona — Bonacossa — Bonicelli — Bottacchi.

Calvi Giusto — Ciacci Gaspero — Cor-
tese.

De Gennaro — De Giorgio — Di Stefano Giuseppe.

Fede — Fil-Astolfone.

Galluppi.

Majorana Angelo — Mauri — Melli.

Pennati — Petroni.

Rizzo Valentino — Romussi.

Simeoni — Solinas-Apostoli.

Tizzoni — Turbiglio.

Zaccagnino.

Assenti per ufficio pubblico:

Carugati — Cottafavi.

Lucifero Alfredo.

Rondani — Rota Attilio.

Interrogazione e interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura della interrogazione e dell'interpellanza presentate oggi.

PAVIA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla opportunità di concedere agli impiegati dello Stato la riduzione del 75 per cento nei viaggi ferroviari specialmente ora che, dopo l'applicazione della tariffa A, sono diventate irrisorie le agevolazioni concesse ai detti funzionari.

« Rienzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro dei lavori pubblici sulle condizioni del porto di Genova e sugli opportuni provvedimenti a proporsi per favorirne lo sviluppo commerciale.

« Gallino Natale ».

PRESIDENTE. L'interrogazione testè letta sarà iscritta nell'ordine del giorno e svolta al suo turno; e così pure l'interpellanza, quando nel termine regolamentare non vi sia opposizione da parte del ministro interessato.

Sull'ordine del giorno.

CHIMIENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. La Giunta delle elezioni ha presentato alla Camera la relazione e le

sue conclusioni sull'esame ad essa deferito in ordine alla sentenza dell'Alta Corte di giustizia in merito alla accusa pronunciata da questa Camera contro l'ex-ministro Nasi.

Questa relazione è stata oggi stesso distribuita alla Camera. Non entro nel merito di quelle conclusioni, ma faccio presenti alla Camera le ragioni altissime che hanno consigliato la nostra Commissione ad affrettare la presentazione delle sue conclusioni.

Chiedo, dunque, che la relazione stessa venga iscritta nell'ordine del giorno di martedì 24 corrente e discussa immediatamente dopo le interrogazioni. Credo inutile dichiarare alla Camera che sono mosso, nel fare questa proposta formale, solamente ed esclusivamente da un sentimento di dovere increscioso, ma altissimo, il dovere di far sì che questa Camera mantenga al di fuori di ogni dubbio e di ogni contestazione, le sue gelose prerogative; prerogative che non sono state messe a servizio delle nostre povere persone, ma che rappresentano la maggior forza di questa Assemblea, e la garanzia più sostanziale delle pubbliche libertà. *(Benissimo !)*

PRESIDENTE. Ella propone che questa discussione sia iscritta nell'ordine del giorno di martedì dopo le interrogazioni...

CHIMIENTI. Sì.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono opposizioni, rimane così stabilito.

L'onorevole Cuzzi ha chiesto di parlare? Parli.

CUZZI. Pregherei l'onorevole Presidente di inserire nell'ordine del giorno per la seduta di martedì lo svolgimento della proposta di legge per la divisione in due del comune di Arizzano.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si tratta di uno svolgimento ?...

CUZZI. Sì.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non vi ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucca ha facoltà di parlare.

LUCCA. Io vorrei pregare la Camera di consentire anche per martedì un altro svolgimento, quello della proposta di legge da me presentata sulla riforma alla legge elettorale.

PRESIDENTE. Consente, onorevole presidente del Consiglio? Si tratta di una proposta di legge, di cui è stata autorizzata questa mattina la lettura, sulla riforma della legge elettorale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Allora anche questo svolgimento sarà iscritto nell'ordine del giorno per martedì.

Così l'ordine del giorno per martedì, se non vi sono opposizioni, rimane stabilito così: prima le interrogazioni, poi la relazione della Giunta delle elezioni intorno alla proposta della decadenza dell'onorevole Nunzio Nasi, poi lo svolgimento di due proposte di legge, una dell'onorevole Cuzzi e l'altra dell'onorevole Lucca.

TORRIGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI. Chiederei, se fosse possibile, la iscrizione nell'ordine del giorno di lunedì anche della interpellanza, che ho presentato in unione con l'onorevole Santini, diretta ai ministri di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica; è la prima a pagina 21 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia si è dovuto assentare dalla Camera perchè indisposto; non so quindi se convenga inscrivere anche questa interpellanza per lunedì.

TORRIGIANI. Consento benissimo a differirla. Non conosco questa circostanza della indisposizione dell'onorevole ministro.

La seduta termina alle 18.55.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Relazione di petizioni (Doc. XIV, numero 10).
2. Svolgimento di interpellanze.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati.